**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 71°** — **Roma - Mercoledì, 18 giugno 1930 - Anno VIII** — **Numero 142**

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.**

**Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 120 | 70 | 50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 80 | 50 | 35 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914



## AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti (**tanto in edizione normale che economica**) che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti a **tale distribuzione gratuita** vanno diretti **all'On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

# SOMMARIO



(3033)

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1073.

LEGGE 5 giugno 1930, n. 750.

**Conservazione del grado di aspirante fino al 55° anno di età per alcune categorie di militari.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli aspiranti medici che non abbiano potuto conseguire la nomina a sottotenente medico di complemento, in base alle disposizioni del R. decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1216, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2301, conserveranno il grado di aspirante fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 55° anno di età, salvo i casi di riconosciuta inabilità fisica al servizio militare.

Art. 2.

I militari di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1489, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano conseguita la nomina ad ufficiale in altra arma o corpo e non abbiano superato l'età di anni 55, possono essere confermati nel grado di aspirante, con l'anzianità loro attribuita all'atto della nomina.

Essi conserveranno tale grado fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 55° anno di età, salvo i casi di riconosciuta inabilità fisica al servizio militare.

Art. 3.

La conferma di cui al 1° comma dell'art. 2 della presente legge sarà fatta con decreto Ministeriale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1074.

LEGGE 2 giugno 1930, n. 751.

**Estensione al personale della Missione militare italiana per la Repubblica dell'Equatore delle disposizioni di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Le disposizioni di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, con le limitazioni di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e all'art. 3 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 779, sono estese al personale della Missione militare d'istruzione per la Repubblica dell'Equatore.

Le disposizioni stesse sono applicabili al predetto personale dalla data di assunzione delle rispettive funzioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1075.

LEGGE 30 maggio 1930, n. 756.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 17, concernente il concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico, ai fini del progresso della cerealicoltura.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 17, concernente il concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico, ai fini del progresso della cerealicoltura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1076.

LEGGE 19 maggio 1930, n. 757.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2138, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « Puglia » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo VI (Bari).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2138, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « Puglia » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo VI (Bari).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1077.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 747.

**Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ispani e determinazione della circoscrizione dell'ufficio di conciliazione di Policastro del Golfo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 409, col quale i comuni di Ispani e di Santa Marina sono stati riuniti in unico Comune denominato Policastro del Golfo, con sede e capoluogo in Capitello, frazione di Ispani;

Vista la deliberazione del podestà rivolta ad ottenere che sia soppresso l'ufficio di conciliazione di Ispani e l'ufficio di conciliazione del nuovo comune di Policastro del Golfo abbia sede nel capoluogo Capitello, con giurisdizione sul territorio proprio, su quello di Ispani, e su quello di Policastro Vetere da sottrarsi dall'ufficio di Santa Marina dal quale attualmente dipende;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ispani è soppresso.

Art. 2.

L'ufficio di conciliazione del nuovo comune di Policastro del Golfo avrà sede nel capoluogo Capitello ed avrà giurisdizione sul territorio proprio e sul territorio delle frazioni Ispani e Policastro Vetere.

Art. 3.

Dalla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Santa Marina è sottratto il territorio della frazione Policastro Vetere come sopra aggregato all'ufficio di conciliazione di Policastro del Golfo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1930 - Anno VIII*
*Atti del Governo, registro 297, foglio 49.* — Mancini.

---

Numero di pubblicazione 1078.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2486.
**Modifiche al regolamento per la navigazione aerea.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il Regolamento per la navigazione aerea;

Visti i Regi decreti 21 gennaio 1926, n. 258, 23 gennaio 1927, n. 325, 4 maggio 1928, n. 1946, 13 maggio 1928, n. 1555, e 17 agosto 1928, n. 2224, che apportano emendamenti al predetto Regolamento;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 753, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1878, che approva e rende esecutiva la Convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata a Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 13 ottobre 1919, nonchè il relativo Protocollo addizionale firmato nella stessa città il 1° maggio 1920, e sono inoltre approvati i due Protocolli in data 27 ottobre 1922 e 30 giugno 1923 che modificano, rispettivamente, gli articoli 5 e 34 della Convenzione stessa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, per le finanze, per le comunicazioni, per l'interno, per i lavori pubblici e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Sono approvate le annesse norme firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, che apportano emendamenti al Regolamento per la navigazione aerea di cui al R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Balbo — Grandi — Gazzera — Sirianni — Mosconi — Ciano — Di Crollalanza — Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1930 - Anno VIII*
*Atti del Governo, registro 297, foglio 18.* — Mancini.

---

**Emendamenti al Regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356.**

Art. 1.

L'articolo 12 del Regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, è così modificato:

« Art. 12. — La sorveglianza sull'attività aerea che si « svolge su un aeroporto statale e sul territorio di giurisdi- « zione dell'aeroporto stesso è esercitata esclusivamente dal « comandante dell'aeroporto. I limiti delle zone di giurisdi- « zione di ogni aeroporto sono determinati dal Ministero del- « l'aeronautica.

« Negli aeroporti nei quali si svolgono esclusivamente atti- « vità aeronautiche civili, od in altri che il Ministero della « aeronautica può di volta in volta determinare, le funzioni « attribuite dal presente Regolamento al comandante di aero- « porto possono essere disimpegnate da un direttore civile « di aeroporto ».

Art. 2.

Il Titolo III, Capo 1°, dello stesso Regolamento è così modificato:

CAPO I.

**« Contrassegni di riconoscimento obbligatori e nominativi degli aeromobili nazionali ».**

« Art. 54. — Ogni aeromobile civile deve avere una marca « di nazionalità: la marca italiana è rappresentata dalla « lettera I. Deve inoltre avere una marca di immatricola- « zione diversa per ogni aeromobile e rappresentata da un « gruppo di quattro lettere.

« Il gruppo complessivo delle cinque lettere deve essere di- « pinto in carattere romano maiuscolo, facendo precedere la « marca di nazionalità a quella di immatricolazione ».

« Art. 55. — Salvo il disposto del comma seguente, tutte « le lettere dell'alfabeto possono essere adoperate per for- « mare le marche di immatricolazione.

« Nella formazione delle diverse marche di immatricolazio- « ne è vietato adoperare:

« *a*) lettere accentuate;

« *b*) i gruppi di lettere suscettibili di essere confusi co- « il segnale internazionale di soccorso immediato S.O.S., co- « il segnale di urgenza X.X.X., con il segnale internazional- « di urgenza P.A.N. (usato nel servizio radioaeronautico) « con il segnale di sicurezza T.T.T.;

« *c*) la lettera W, come prima lettera ».

« Art. 56. — Ogni aeromobile deve portare fissata alla navicella o alla fusoliera, in posizione visibile, una targa di « metallo sulla quale siano incisi il nome e cognome e la residenza del proprietario e le marche di nazionalità e di im« matricolazione ».

« Art. 57. — Le marche di nazionalità e di immatricola« zione devono essere tracciate sull'aeromobile nella maniera « seguente:

« a) *Velivoli*: le marche devono essere dipinte una volta « sopra la superficie inferiore dei piani principali inferiori « e una volta sopra la superficie superiore dei piani principali superiori, col vertice delle lettere dalla parte del bordo « anteriore. Esse devono essere dipinte anche lungo i lati « della fusoliera fra i piani principali e quelli di coda. Se il « velivolo non ha fusoliera, le marche devono essere dipinte « sulla carlinga;

« b) *Dirigibili*: le marche devono essere dipinte verso la « sezione maestra ai due lati e sulla superficie superiore; i « due distintivi laterali devono essere equidistanti dalla mar« ca superiore;

« c) *Aerostati*: se sono sferici, le marche devono essere « dipinte su due punti opposti della circonferenza orizzontale « massima; se non sono sferici, le marche devono essere di« sposte in prossimità della sezione maestra, sui due lati, « immediatamente sotto ai punti di attacco dei cavi di so« spensione della navicella;

« d) *Cervi volanti*: la posizione e le dimensioni delle mar« che potranno essere determinate dal Ministero per l'aero« nautica, secondo quanto verrà stabilito in proposito dalla « Commissione Internazionale per la Navigazione Aerea.

« Le marche laterali di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente « articolo devono essere visibili dai lati e dal suolo ».

« Art. 58. — Le dimensioni delle marche di nazionalità e « di immatricolazione sono le seguenti:

« a) *Velivoli*: l'altezza delle marche sui piani delle ali « deve essere eguale ai quattro quinti della larghezza di detti « piani. L'altezza delle marche sulla fusoliera o sulla navi« cella deve essere eguale ai quattro quinti della minima al« tezza di quella parte della fusoliera o della navicella sulla « quale le marche sono dipinte;

« b) *Dirigibili*: l'altezza delle marche deve essere eguale « almeno a un dodicesimo del perimetro della sezione maestra « del dirigibile;

« c) *Aerostati*: se sono sferici, l'altezza delle marche « deve essere eguale almeno a un quindicesimo della circonfe« renza orizzontale massima dell'aerostato. Se non sono sfe« rici, l'altezza delle marche deve essere eguale almeno a un « dodicesimo della circonferenza misurata all'altezza della se« zione maestra.

« In ogni caso le lettere di nazionalità e di immatricola« zione possono non eccedere metri 2,50 in altezza ».

« Art. 59. — Compatibilmente con la conformazione del« l'aeromobile, la larghezza delle lettere deve essere di due « terzi e la loro grossezza di un sesto della loro altezza. Lo « spazio fra le lettere deve essere eguale alla metà della loro « larghezza, salvo il disposto del secondo comma del succes« sivo articolo 60. Le lettere devono essere dipinte in carat« teri ordinari pieni, tutte dello stesso tipo e della stessa « dimensione ».

« Art. 60. — Le marche, per essere chiaramente leggibili, « devono essere dipinte con un colore che spicchi nitidamente « sul fondo.

« Quando le marche di nazionalità e di immatricolazione « sono tracciate insieme, esse devono essere separate da un « tratto di linea di lunghezza eguale alla larghezza delle let« tere ».

« Art. 61. — Le marche di nazionalità e di immatricola« zione devono essere disposte nelle migliori condizioni pos« sibili di visibilità, tenendo conto delle linee di costruzione « dell'aeromobile.

« Le marche devono essere mantenute costantemente pu« lite e visibili ».

« Art. 62. — Il gruppo complessivo delle cinque lettere « della marca di nazionalità e di quella di immatricolazione « è usato come nominativo dell'aeromobile nel fare o nel ri« cevere segnali per mezzo della radiotelegrafia o di ogni al« tro mezzo di comunicazione, salvo per i segnali ottici nel « caso in cui non sia usato il codice Morse.

« Dopo che la comunicazione sia stata iniziata con il no« minativo completo, la stazione dell'aeromobile può adope« rare un nominativo abbreviato, composto:

« a) nelle comunicazioni radiotelegrafiche, dalle prime e « dalle ultime lettere del nominativo completo;

« b) nelle comunicazioni radiotelefoniche, dall'intero no« me del proprietario dell'aeromobile (Compagnia di naviga« zione aerea o privato) o da una parte di detto nome, seguiti « dalle due ultime lettere della marca di immatricolazione.

« Nel caso di comunicazioni per mezzo di segnali ottici, se « non si usa il codice Morse, si useranno i metodi ordinari ».

### Art. 3.

L'articolo 66 dello stesso Regolamento, modificato col R. decreto 23 gennaio 1927, n. 325, è così emendato:

« Art. 66. — Gli aeromobili stranieri che abbiano la na« zionalità di uno degli Stati contraenti la Convenzione in« ternazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919, « o di uno Stato col quale l'Italia abbia conchiuso conven« zione particolare, hanno facoltà di attraversare senza ap« prodo l'atmosfera soggetta alla sovranità italiana. E' « vietato tuttavia a tali aeromobili, così in entrata come in « uscita dal Regno, il sorvolo del confine terrestre. Il tran« sito degli aeromobili stessi può aver luogo soltanto attra« verso i punti del litorale marittimo che non siano com« presi entro i limiti di una zona vietata ».

### Art. 4.

Al testo dell'articolo 79 dello stesso Regolamento, modificato col R. decreto 13 maggio 1928, n. 1555, è aggiunto un comma del seguente tenore:

« Un dirigibile è considerato « in rotta », agli effetti del « presente Regolamento, quando non è ormeggiato a terra « o ad alcun oggetto sulla terra o sull'acqua ».

### Art. 5.

All'articolo 87 dello stesso Regolamento, modificato col R. decreto 13 maggio 1928, n. 1555, è aggiunto un comma del seguente tenore:

« *f*) nel caso di voli in gruppo, l'aeromobile del capo « gruppo, sotto la responsabilità di costui, deve guidare il « volo in guisa che tutti gli aeromobili del gruppo possano « conformarsi alle precedenti regole del presente articolo ».

### Art. 6.

L'articolo 91 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 91. — E' vietato di eseguire qualsiasi volo acroba« tico, il quale comporti evoluzioni pericolose e inutili per « il buon funzionamento dell'aeromobile, al disopra di qual« siasi aeroporto, dei centri abitati e di altre località ove « siano agglomerazioni di persone, nonchè in prossimità delle « rotte di traffico aereo ufficialmente riconosciute ».

Art. 7.

L'articolo 92 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 92. — In ogni aeroporto, qualunque aeromobile « che, in partenza o in arrivo, ritenga necessario di fare un « giro, o una parte di giro, deve, salvo in caso di pericolo, ef« fettuarlo a sinistra, cioè in senso contrario alla marcia « delle lancette di un orologio ».

Art. 8.

L'articolo 97 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 97. — Ogni aeromobile in partenza o in arrivo ad « un aeroporto, deve partire o arrivare contro vento, eccet« tuati i casi nei quali le condizioni naturali dell'aeroporto « non lo permettano. Nel caso di assenza di vento, ogni ve« livolo deve partire od atterrare nel senso che sarà indicato « dal T di atterraggio ».

Art. 9.

Al testo dello stesso Regolamento sono aggiunti due articoli del seguente tenore:

« Art. 100-*bis*. — In ogni aeroporto, lungo la periferia « e presso gli hangars, una zona neutra deve essere destinata « per le manovre al suolo degli aeromobili.

« La parte destinata alle partenze ed agli atterraggi deve « avere la massima estensione possibile.

« Un aeromobile che voglia atterrare o sollevarsi deve « farlo secondo le prescrizioni dell'art. 97 e lasciando deci« samente alla propria sinistra ogni aeromobile che abbia « già atterrato o che sia in procinto di sollevarsi o si prepari « a sollevarsi.

« Ogni aeromobile che si sposti sul terreno, nella zona ri« servata alle partenze ed agli atterraggi deve spostarsi nel « senso dell'atterraggio. Tuttavia, su taluni aeroporti, gli « aeromobili che si spostano sul terreno possono essere au« torizzati ad attraversare la zona destinata alle partenze « ed agli atterraggi, purchè osservino talune prescrizioni in« tese a garantire la sicurezza ».

« Art. 100-*ter*. — In deroga alla regola generale contenuta « nel comma 3° del precedente articolo 100-*bis*, su taluni ae« roporti la parte destinata alle partenze ed agli atterraggi « può essere virtualmente divisa in due zone quasi uguali, « per mezzo di un piano verticale orientato nel senso del« l'atterraggio definito all'articolo 97. Per un osservatore « situato con la faccia contro il vento, la zona di destra deve « essere quella destinata agli atterraggi, la zona di sinistra « quella destinata alle partenze. Questa prescrizione speciale « deve essere indicata per mezzo di una stella bianca, a cin« que punte (costituita dal pentagono regolare non convesso « inscrittibile in un cerchio avente almeno quindici metri di « diametro), situata sul suolo, nel centro della parte riser« vata alle partenze ed agli atterraggi.

« Un aeromobile che voglia atterrare, deve atterrare, se« condo l'articolo 97, nella parte sinistra della zona a ciò « riservata, ma lasciando nettamente alla propria sinistra « ogni altro aeromobile che abbia già atterrato.

« Un aeromobile che voglia sollevarsi, deve sollevarsi, se« condo l'articolo 97, nella parte sinistra della zona a ciò « riservata, ma lasciando nettamente alla propria sinistra « ogni altro aeromobile che sia in procinto di sollevarsi o « si prepari a sollevarsi ».

Art. 10.

L'articolo 102 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 102. — Nessun aerostato frenato, cervo volante, o « dirigibile ormeggiato può essere alzato nelle vicinanze di « qualsiasi aeroporto, ad una distanza dal perimetro infe« riore a quindici volte la sua massima altezza, senza auto« rizzazione speciale rilasciata dal Ministero dell'aeronau« tica o dalle autorità da esso delegate, eccettuati i casi pre« visti al successivo articolo 125 ».

Art. 11.

Al testo dello stesso Regolamento è aggiunto un articolo del seguente tenore:

« Art. 103-*bis*. — L'applicazione delle norme speciali che « precedono, relative alla circolazione aerea al disopra o in « prossimità degli aeroporti, può essere temporaneamente so« spesa, parzialmente o totalmente, per un determinato aero« porto. Tale sospensione è indicata per mezzo di una tela « quadrata di colore rosso, avente i lati della lunghezza di « almeno tre metri, situata orizzontalmente in prossimità « del segnale che indica la direzione del vento ».

Art. 12.

L'articolo 106 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 106. — I regolamenti relativi ai fanali sono appli« cati in qualsiasi condizione di tempo dal tramonto al levar « del sole e durante tale periodo nessun altro fanale, che « possa essere scambiato erroneamente per i fanali prescritti, « deve essere visibile. I fanali prescritti per la navigazione « non devono essere abbaglianti ».

Art. 13.

L'articolo 107 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 107. — *a*) Ogni velivolo nell'aria, o quando mano« vra sulla terra coi propri mezzi, deve portare i seguenti « fanali:

« 1) a destra, un fanale verde costruito e sistemato in « modo da far vedere verso l'avanti una luce ininterrotta fra « due piani verticali formanti l'angolo diedro di 110°, uno « dei quali parallelo al piano diametrale dell'aeromobile e di « intensità tale da essere visibile ad una distanza non mi« nore di otto chilometri;

« 2) a sinistra, un fanale rosso costruito e sistemato in « modo da far vedere verso l'avanti una luce ininterrotta fra « due piani verticali formanti l'angolo diedro 110°, uno dei « quali parallelo al piano diametrale dell'aeromobile e di « intensità tale da essere visibile a una distanza non minore « di otto chilometri;

« 3) i detti fanali verde e rosso devono essere montati in « maniera che la luce verde non possa essere veduta dalla si« nistra, nè quella rossa dalla destra;

« 4) di dietro, e il più lontano possibile, un fanale bianco « che proietti la sua luce verso poppa in un angolo diedro di « 140°, bisecato dal piano diametrale di simmetria dell'ae« romobile e di intensità tale da essere visibile ad una di« stanza non minore di cinque chilometri.

« *b*) Ogni velivolo che manovri sull'acqua con i propri mezzi « deve portare inoltre il seguente fanale:

« davanti, un fanale bianco visibile in un angolo diedro « di 220° bisecato dal piano diametrale verticale di simme« tria dell'aeromobile e di intensità tale da essere visibile a « una distanza non minore di otto chilometri.

« *c*) Se, per adempiere alle suddette condizioni, uno dei fa« nali deve essere sostituito da più fanali, il campo di visi« bilità di ognuno di questi deve essere limitato in modo che « se ne possa vedere soltanto uno per volta ».

Art. 14.

L'articolo 108 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 108. — Le regole stabilite dal precedente articolo « 107, lettera *b*), si applicano ai dirigibili che siano nell'aria « o che manovrino sulla terra o sull'acqua coi propri mezzi, « salvo le modifiche seguenti:

« *a*) tutti i fanali devono essere raddoppiati; i fanali an« teriori e posteriori verticalmente, e quelli dei lati orizzon« talmente, in direzioni parallele all'asse longitudinale del di« rigibile;

« *b*) entrambi i fanali di ogni coppia, a prua e a poppa, « devono essere visibili contemporaneamente.

« La distanza fra i fanali costituenti la coppia non deve es« sere minore di due metri ».

Art. 15.

L'articolo 110, comma *b*, dello stesso Regolamento è così modificato:

« *b*) l'aeromobile al quale si riferisce la lettera prece« dente, quando è fermo sull'acqua, non deve mostrare i fa« nali di via laterali, ma deve accenderli quando è in moto ».

Art. 16.

L'articolo 114 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 114. — Un dirigibile ormeggiato vicino al suolo, « deve portare i fanali anteriori e posteriori indicati negli ar« ticoli 107 e 108.

« Inoltre, se è ormeggiato ma non vicino al suolo, il dirigi« bile, il cavo d'ormeggio e l'oggetto al quale è ormeggiato « sono segnalati, di notte, secondo le disposizioni dell'articolo « precedente.

« Queste regole non si applicano alle ancore ed ai galleg« gianti impiegati dai dirigibili a scopo di ormeggio sul« l'acqua ».

Art. 17.

L'articolo 122 dello stesso Regolamento, modificato col R. decreto 13 maggio 1928, n. 1555, è così emendato:

« Art. 122. — Quando un aeromobile in pericolo chiede « soccorso, deve fare i seguenti segnali, insieme o separata« mente:

« *a*) il segnale internazionale « S.O.S. », per mezzo di se« gnali ottici o radiotelegrafici;

« *b*) la chiamata internazionale di pericolo MAY DAY « (corrispondente alla pronunzia italiana *mé dé*), per mezzo « della radiotelefonia;

« *c*) il segnale di soccorso per mezzo delle bandiere N. C. « del Codice internazionale;

« *d*) il segnale di lontananza, che consiste in una ban« diera quadrata avente, o sotto o sopra di essa, un pallone « o qualcosa che gli rassomigli;

« *e*) un suono continuo, con qualsiasi apparecchio acu« stico;

« *f*) un segnale formato da una serie di razzi bianchi, « sparati a brevi intervalli.

« L'aeromobile che abbia emesso i segnali previsti alle « lettere *a*) e *b*), non appena cessate le cause che hanno de« terminato la richiesta di soccorso, deve segnalare la ces« sazione del pericolo e continuare accuratamente il servi« zio di ascolto ».

Art. 18.

L'articolo 122-*bis* dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 122-*bis*. — Quando un aeromobile vuol segnalare « che trovasi in condizioni difficili o sul punto di atterrare o « di ammarare perchè costrettovi, ovvero che ha interrotto « momentaneamente il volo, ma non ritiene necessario di chie« dere soccorso immediato emettendo il segnale S.O.S., deve « impiegare il segnale internazionale di urgenza P.A.N. fatto « per mezzo della radiotelegrafia o della radiotelefonia ».

« Se si fa uso della radiotelegrafia, la trasmissione deve « effettuarsi separando bene le tre lettere, per evitare che « i segnali A. N. siano confusi con il segnale P.

« Il segnale di urgenza può essere trasmesso solo con la « autorizzazione del comandante o della persona responsa« bile della condotta dell'aeromobile ».

Art. 19.

L'articolo 143 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 143. — Il certificato di navigabilità deve essere con« forme ai modelli annessi (Allegato 1 ed Allegato 2) a se« conda che sia rilasciato ad aeromobili più pesanti o più « leggeri dell'aria. Deve inoltre contenere tutte le indica« zioni specificate in ciascuno dei modelli stessi ».

Art. 20.

Lo specchio relativo al movimento del naviglio aereo, che i comandanti di aeroporto, a norma dell'art. 165 del Regolamento per la navigazione aerea, devono trasmettere mensilmente al Ministero dell'aeronautica, è modificato come risulta dall'annesso modello (Allegato 3).

Art. 21.

Il giornale di rotta previsto all'articolo 167 dello stesso Regolamento deve essere conforme nel testo, nel formato e nella numerazione delle pagine, all'annesso modello (Allegato 4).

Il libretto delle segnalazioni previsto allo stesso articolo 167 è modificato come risulta dall'annesso modello (Allegato 5).

Art. 22.

L'articolo 170 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 170. — Il giornale di rotta deve essere costante« mente portato a bordo dall'aeromobile in volo. I libretti « dell'aeromobile, dei motori e delle segnalazioni possono, « invece, essere normalmente custoditi presso l'aeroporto nel « quale l'aeromobile ha la sua abituale residenza.

« Tutte le annotazioni sui libretti dell'aeromobile, dei mo« tori e delle segnalazioni, desunte dai dati contenuti nel « giornale di rotta, devono essere effettuate al più presto « possibile dopo il ritorno dell'aeromobile all'aeroporto di « abituale residenza ».

Art. 23.

L'articolo 173 dello stesso Regolamento, modificato col R. decreto 23 gennaio 1927, n. 325, è così emendato:

« Art. 173. — Ogni aeromobile destinato a trasporto pub« blico ed atto a trasportare più di cinque persone, equipag« gio compreso, deve, nelle condizioni più oltre stabilite, es« sere munito di apparecchi radio (radiotelegrafia o radio« telefonia), allorchè debba percorrere più di 160 km. senza « scalo o più di 25 km. su mare ».

Art. 24.

Gli articoli 175 e 176 del predetto Regolamento, modificati col R. decreto 23 gennaio 1927, n. 325, sono così emendati:

« Art. 175. — L'impiego degli apparecchi radio è obbligatorio per tutti gli aeromobili contemplati nell'articolo precedente.

« Gli aeromobili della categoria *B* devono utilizzare per « le loro comunicazioni normali unicamente la radiotele« grafia, e gli apparecchi di radiotelegrafia devono obbli« gatoriamente essere usati da uno specialista e non dal « pilota. In caso di necessità, può essere impiegata la radio« telefonia per garantire la sicurezza dell'aeromobile.

« I suddetti aeromobili devono esser provvisti di appa« recchi radiotelegrafici capaci di fare:

« 1°) trasmissione e ricezione su 600 metri con onde « smorzate o con onde continue modulate con frequenza udi« bile da impiegarsi esclusivamente con stazioni R. T. della « Regia marina;

« 2°) trasmissione con onde continue da 850 a 950 metri « e da 1500 a 1550 metri, e ricezione su onde continue da 850 « a 1800 metri.

« Nel caso in cui detti aeromobili utilizzino la radiotele« fonia, essi devono impiegare un'onda compresa tra 850 « e 950 metri o tra 1500 e 1550 metri ».

« Art. 176. — Gli aeromobili della categoria *A* possono « utilizzare, a scelta, la radiotelegrafia o la radiotelefonia.

« I rispettivi apparecchi radio devono poter fare:

« 1°) trasmissione su 600 metri con onde smorzate o con « onde continue modulate con frequenza udibile;

« 2°) trasmissione e ricezione su lunghezza d'onda da « 850 a 950 metri ».

### Art. 25.

L'articolo 189 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 189. — Chiamasi *brevetto aeronautico* il documento « che attesta e riconosce nel titolare la capacità di esercitare « a bordo degli aeromobili, secondo le condizioni fissate nel « presente regolamento, le speciali mansioni nel brevetto « stesso indicate.

« Esistono le seguenti specie di brevetti aeronautici:

« *a*) brevetto di pilota di velivolo (sia con motore che « senza motore);

« *b*) brevetto di pilota di aerostato;

« *c*) brevetto di pilota di dirigibile (di 1ª, di 2ª e di « 3ª classe);

« *d*) brevetto di ufficiale di rotta;

« *e*) brevetto di motorista per il servizio a bordo degli « aeromobili;

« *f*) brevetto di radioelettricista per il servizio a bordo « degli aeromobili (radiotelegrafista o radiotelefonista).

« Il Ministero dell'aeronautica si riserva inoltre la fa« coltà di rilasciare, ove lo ritenga opportuno, speciali bre« vetti per quei nuovi tipi di aeromobili che venissero in av« venire ad essere creati in relazione al progresso della tecni« ca e della industria aeronautica ».

### Art. 26.

L'articolo 195 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 195. — Nessun brevetto può essere rilasciato, prima « che il candidato abbia superato gli esami stabiliti, secondo « i programmi fissati nel Capo 3° del presente Titolo.

« Le Commissioni esaminatrici in detti esami sono così co« stituite:

« *a*) se trattasi di brevetto di pilota di velivolo di 2° grado « corredato dalla licenza di 2ª classe (equiparato al brevetto « di « pilota da turismo aereo » agli effetti internazionali), « da un rappresentante del Ministero dell'aeronautica (Avia« zione civile e traffico aereo), dal comandante dell'aeroporto « nella cui giurisdizione hanno luogo gli esami, e da un de« legato dell'Aero Club d'Italia;

« *b*) se trattasi di brevetto di pilota di velivolo di 3° gra« do corredato dalla licenza di 2ª classe (equiparato al bre« vetto di « pilota di velivolo per trasporti pubblici e per la« voro aereo »), da un rappresentante del Ministero del« l'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo), dal coman« dante dell'aeroporto nella cui giurisdizione hanno luogo gli « esami, e da un docente di materie giuridiche;

« *c*) se trattasi di brevetto di ufficiale di rotta, da un « rappresentante del Ministero dell'aeronautica (Aviazione « civile e traffico aereo), dal comandante dell'aeroporto nella « cui giurisdizione hanno luogo gli esami, e da un esperto in « navigazione aerea;

« *d*) se trattasi di brevetto di radioelettricista (radiote« legrafista o radiotelefonista), la Commissione è costituita « a norma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 2 settembre « 1927 modificato dal decreto Ministeriale 23 luglio 1928;

« *e*) se trattasi, infine, di uno qualsiasi degli altri bre« vetti, la Commissione è di volta in volta designata dal Mi« nistero dell'aeronautica ».

### Art. 27.

L'articolo 203 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 203. — Tanto la tessera di brevetto e di licenza che « i libretti di volo debbono essere presentati ad ogni richie« sta delle competenti autorità, come agli Istituti medico-le« gali per l'aeronautica, nell'occasione delle visite sanitarie ».

### Art. 28.

Il comma quinto dell'art. 232 dello stesso Regolamento, modificato col R. decreto 13 maggio 1928, n. 1555, è così emendato:

« Quando, oltre al pilota, altra persona debba trovarsi « a bordo con qualità di componente dell'equipaggio, essa, « ove possegga il necessario brevetto di ufficiale di rotta e la « relativa licenza, può disimpegnare le mansioni di ufficiale « di rotta nei casi previsti dai commi primo e secondo del « presente articolo ».

### Art. 29.

Il Titolo IV, Capo 1°, Sezione 6ª dello stesso Regolamento è così modificato:

Sezione 6ª — *Brevetto e licenza di motorista d'aeromobile.*

« Art. 233. — Il brevetto di motorista di aeromobile è il « riconoscimento dell'abilitazione e dell'attitudine a disim« pegnare le funzioni di motorista a bordo di velivoli o di« rigibili adibiti ai pubblici trasporti ».

« Art. 234. — La licenza di motorista d'aeromobile com« prova l'autorizzazione concessa al titolare di un brevetto « di esercitare le proprie funzioni a bordo di qualsiasi aero« mobile.

« Brevetto e licenza sono conformi all'annesso modello (Al« legato 5) ».

### Art. 30.

Al Titolo IV, Capo 1° dello stesso Regolamento sono aggiunte le seguenti norme:

« SEZIONE 7ª — *Brevetto e licenza di radioelettricista d'aero-« mobile.*

« Art. 234-*bis*. — Il brevetto di radioelettricista (radio-« telegrafista o radiotelefonista) di aeromobile è il ricono-« scimento della abilitazione e dell'attitudine a disimpegna-« re le funzioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista a « bordo di aeromobili adibiti ai pubblici trasporti.

« Vi sono due classi di brevetto di radiotelegrafista, e una « sola classe di brevetto di radiotelefonista.

« Il brevetto di radiotelegrafista di prima classe confe-« risce il diritto di disimpegnare le funzioni di radiotelegra-« fista a bordo degli aeromobili per i quali, a norma delle « disposizioni vigenti, è obbligatorio l'impiego di apparec-« chi radio.

« Il brevetto di radiotelegrafista di seconda classe confe-« risce il diritto di disimpegnare le eventuali funzioni di se-« condo radiotelegrafista a bordo degli anzidetti aeromo-« bili, ovvero quelle di radiotelegrafista a bordo degli aero-« mobili per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, non « è obbligatorio l'impiego di apparecchi radio.

« Il brevetto di radiotelefonista conferisce il diritto di di-« simpegnare le funzioni di radiotelefonista a bordo di qual-« siasi aeromobile ».

« Art. 234-*ter*. — La licenza di radioelettricista comprova « l'autorizzazione concessa al titolare di un brevetto di eserci-« tare le proprie funzioni di radioelettricista di quella spe-« cialità e di quella classe per le quali ha acquistato e con-« servato capacità ed abilitazione.

« Brevetto e licenza sono conformi all'annesso modello (Al-« legato 6) ».

Art. 31.

Al Titolo IV, Capo 1° dello stesso Regolamento, la dizione: « *Sezione 7ª — Libretti di volo* » è così modificata: « *Sezione 8ª — Libretti di volo* ».

Art. 32.

L'articolo 237 dello stesso Regolamento, modificato col R. decreto 23 gennaio 1927, n. 325, è così emendato:

« Art. 237. — Chiunque intenda conseguire un brevetto « che conferisca l'abilitazione al pilotaggio di aeromobili, o « di ufficiale di rotta e chiunque intenda esercitare le fun-« zioni di motorista o di radioelettricista a bordo di aero-« mobili adibiti ai pubblici trasporti, deve, preventivamente « ed a proprie spese, sottoporsi alle prescritte visite medi-« che presso uno degli Istituti medico-legali per l'aeronau-« tica esistenti nel Regno. Le modalità per tali visite sono « fissate negli articoli seguenti ».

Art. 33.

L'articolo 239 dello stesso Regolamento, modificato col R. decreto 23 gennaio 1927, n. 325, è emendato come segue, nella lettera *b*) del comma primo:

« *b*) ogni anno per i piloti di aerostato, per i motoristi di « aeromobile e per i radioelettricisti di aeromobile ».

Art. 34.

L'articolo 241 dello stesso Regolamento, modificato col R. decreto 23 gennaio 1927, n. 325, è così emendato:

« Art. 241. — Gli Istituti medico-legali per l'aeronautica, « ultimata la visita di ciascun candidato, trasmetteranno due « copie del modello 12-*bis* al Ministero dell'aeronautica, il « quale curerà di apporre le opportune annotazioni sulla « tessera di brevetto e sul libretto di volo, a norma del pre-« cedente articolo 239, comma quarto ».

L'ultimo comma dell'articolo 242 dello stesso Regolamento è soppresso.

Art. 35.

L'articolo 243 dello stesso Regolamento è così modificato nel suo comma *a*):

« a) *Prova di altezza e di volo librato.* — Un volo senza « atterraggio durante il quale il pilota deve raggiungere « un'altezza di 2000 metri al disopra del punto di partenza. « La discesa deve essere terminata con un volo librato a « motori fermi da 1500 metri al disopra del campo d'atter-« raggio. L'atterraggio deve essere effettuato senza rimet-« tere in moto i motori, ed il velivolo deve fermarsi ad una « distanza minore di 150 metri dal punto fissato dagli esa-« minatori ufficiali ».

Art. 36.

L'articolo 249 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 249. — *Brevetto di pilota di dirigibile di 1ª classe*:

« Per il conseguimento del brevetto di pilota di dirigibile « di 1ª classe, sono richiesti i seguenti requisiti:

« *Prove pratiche.*

« Ogni candidato al brevetto di 1ª classe deve avere il bre-« vetto di 2ª classe e deve aver fatto almeno due mesi di ser-« vizio come pilota di 2ª classe a bordo di un dirigibile. Deve « altresì aver compiuto almeno cinque ascensioni come pilota « di 2ª classe di un dirigibile di cubatura superiore ai 20,000 « metri cubi, durante le quali, sotto la sorveglianza del co-« mandante, deve aver manovrato egli stesso il dirigibile, « compresa la partenza e l'atterraggio, per tutto il viaggio, « se la durata di questo non oltrepassi quattro ore, e per al-« meno quattro ore, se il viaggio è più lungo. Ogni ascen-« sione deve aver avuto la durata di almeno un'ora con un « minimo di 15 ore per le cinque ascensioni complessivamente.

« *Esame teorico.*

« Lo stesso che è richiesto per il brevetto di 2ª classe ».

Art. 37.

L'art. 250 dello stesso Regolamento, modificato col R. decreto 13 maggio 1928, n. 1555, è così emendato:

« Art. 250. — *Brevetti di ufficiale di rotta.*

« Per conseguire il brevetto di ufficiale di rotta di seconda « classe, il candidato deve superare le seguenti prove:

« a) *Prove pratiche.*

« Il candidato deve dimostrare di aver compiuto almeno 50 « ore di volo in qualità di membro del personale di condotta « degli aeromobili.

« Per quanto riguarda l'uso degli apparecchi di segnala-« zione ottica, il candidato deve essere capace:

« 1°) per la segnalazione semaforica al suolo, di assicu-« rare la trasmissione e la ricezione esatte di messaggi in « chiaro alla velocità di dieci parole al minuto (ciascuna pa-« rola o gruppo equivalente ad una parola dovrà compren-« dere in media cinque lettere, cifre o segnali);

« 2°) per la segnalazione luminosa, di assicurare, al suolo « ed in volo, la trasmissione e la ricezione esatte di messaggi

« sia in gruppi codificati sia in chiaro o in cifre, alla velocità « di otto parole per ogni minuto al suolo e di sei parole per « ogni minuto in volo.

« b) *Esame teorico.*

« Forma della terra — coordinate geografiche e loro notazione.
« Carte terrestri e carte marine — loro lettura e loro impiego — proprietà pratiche delle diverse proiezioni impiegate per l'aeronautica.
« Magnetismo terrestre — bussole, loro costruzione, loro « impiego, loro correzione.
« Navigazione stimata, per mezzo di strumenti destinati a « valutare e calcolare gli elementi del triangolo delle velocità.
« Navigazione per mezzo di rilievi radiogoniometrici. Metodi per determinare il punto di un aeromobile, con applicazione delle correzioni necessarie.
« Legislazione aerea italiana ed internazionale; regolamento per evitare le collisioni in mare e pubblicazioni per « uso degli aeronauti.
« Meteorologia. Principî delle varie osservazioni meteorologiche. Organizzazione della pubblicazione delle informazioni meteorologiche per l'aeronautica. Principî dei presagi « del tempo: costruzione e lettura delle tabelle sinottiche.

« *Segnalazione ottica*:

« 1°) Metodo semaforico e metodo luminoso; conoscenza « profonda del modo di entrare in comunicazione e di trasmettere e ricevere i messaggi per mezzo di tali metodi;
« 2°) Codice internazionale. Bandiere (denominazioni e « colori). Lettura dei segnali compiuti con bandiere.

« Per conseguire il brevetto di ufficiale di rotta di prima « classe il candidato deve superare le seguenti prove:

« a) *Prove pratiche.*

« Il candidato deve dimostrare di aver compiuto almeno « 200 ore di volo in qualità di membro del personale di condotta degli aeromobili, delle quali almeno 100 ore in qualità « di ufficiale di rotta e 15 ore durante la notte.

« b) *Esame teorico.*

« Forma della terra - Valutazione matematica dei diversi « elementi di calcolo della rotta e della distanza.
« Carte terrestri e carte marine - Principî costruttivi delle varie proiezioni abitualmente adoperate nella navigazione aerea.
« Maree Teoria elementare e presagi con l'aiuto degli « annuari delle maree.
« Navigazione astronomica - Pratica dei vari metodi per « determinare il punto di un aeromobile, impiego e tenuta « delle tavole, diagrammi e strumenti per risolvere i problemi di punto - Conoscenza dei calcoli matematici necessari.
« Meteorologia - Conoscenza più profonda delle materie « elencate nel programma per la patente di 2ª classe.
« Nozioni generali sulla telegrafia senza fili e sulla condotta dei motori a scoppio adoperati nella navigazione « aerea.

« I brevetti di ufficiale di rotta, non rilasciati conformemente alle disposizioni del presente articolo, cessano di essere validi con la data del 1° gennaio 1929 ».

Art. 38.

L'articolo 251 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 251. — *Brevetto di motorista per il servizio a bordo « degli aeromobili.*

« *Esame pratico.* — Montaggio e rimontaggio e messa a « punto di un motore - Ricerche delle cause di una *panne* - « Riparazione di un magnete - Regolaggio della cellula di un « apparecchio e degli organi di comando.

« *Esame teorico.* — Elementi di aeronautica - Teoria generale del motore a scoppio - Alimentazione - Distribuzione - Accensione - Teoria sui magneti e loro funzionamento - Il carburatore - Descrizione dei motori d'aviazione « più in uso - Principali cause di cattivo funzionamento dei « motori e modo di prevenirle o rintracciarle - Manutenzione « dei motori e degli apparecchi in hangar e all'aperto - Modo « di sistemare un apparecchio all'aperto.
« Il candidato deve, in un tempo determinato, effettuare « un capolavoro (di aggiustaggio o di tornio, a seconda della « specialità del candidato).
« I titolari di un brevetto di motorista militare d'aviazione, « rilasciati dalla competente autorità militare, hanno diritto « al brevetto di motorista per il servizio a bordo degli aeromobili adibiti ai pubblici trasporti ».

Art. 39.

Al Titolo IV, Capo 3° dello stesso Regolamento sono aggiunte le seguenti norme:

« Art. 251-*bis*. — Il brevetto di radiotelegrafista (di prima o di seconda classe), ed il brevetto di radiotelefonista « sono conferiti dal Ministero dell'aeronautica a chi sia in « possesso del certificato di radiotelegrafista (rispettivamente « di prima o di seconda classe), o del certificato di radiotelefonista, rilasciati dal Ministero delle comunicazioni a « norma delle disposizioni vigenti ».

Art. 40.

Al Titolo IX del detto Regolamento, la dizione: « *Disposizioni transitorie* » è così modificata: « *Disposizioni varie* ».

Allo stesso Titolo IX sono aggiunte le seguenti norme:
« Art. 288 *bis*. — Il Ministro per l'aeronautica può, con « proprio decreto, modificare la struttura ed il testo degli « Allegati al presente Regolamento ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'aeronautica:*
BALBO.

**ALLEGATO 1**
(Allegato 3 al Regolamento per la navigazione aerea).

REGNO D'ITALIA

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Fotografia

dell'apparecchio (di profilo)

formato 9 × 12

# CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' N. . . . .

(Aeromobili più pesanti dell'aria)

## PARTE PRIMA

**Cognome, nome, indirizzo, nazionalità del proprietario o della società proprietaria.**

1. Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Nazionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**Nome del costruttore.**

5. Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**Marche di nazionalità e di immatricolazione.**

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**Descrizione dell'aeromobile.**

7. Tipo . . . . . . . . Serie . . . . . . . . N.° industriale . . . . . . .
8. Luogo ed anno di fabbricazione dell'aeromobile . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Genere dell'aeromobile . {
9. Aeroplano, idrovolante o anfibio. . . . . . .
10. Numero dei piani. . . . . . . . . . . . .
11. Numero dei motori . . . . . . . . . . . .
12. Numero massimo delle persone che possono essere imbarcate (compreso l'equipaggio). . .



Classifica dell'aeromobile. { 13. Categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Suddivisione . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Apertura d'ali massima (in posizione di volo) . . . . . . . . . . .
16. Lunghezza massima (in posizione di volo) . . . . . . . . . . . . .
17. Altezza complessiva (senza e sopra il carrello, per gli idrovolanti). . . .

Motori. . {
18. Numero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Potenza internazionale o speciale del motore o dei motori. . . . . . . HP a . . . . . . . giri per minuto (numero di giri internazionale o speciale, se del caso) . . . . .
Consumo orario al suolo alla potenza suddetta { 22. Carburante . . . . . 23. Lubrificante. . . . .

24. Eliche . { Numero . . . . . tipo . . . . . . n° di categoria . . . . . . Passo . . . . . . . . . diametro . . . . . . . . . . . . .
25. Peso dell'aeromobile vuoto, compresa l'acqua dei radiatori (se conosciuto)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Peso del combustibile (serbatoi pieni) . { 26. Carburante. . . . . . . . . . 27. Lubrificante . . . . . . . . .

28. Peso autorizzato per l'equipaggio. . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Peso autorizzato per la dotazione di bordo, esclusa la T. S. F. . . . . .
30. Peso dell'impianto di T. S. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. Peso commerciale (o carico) massimo autorizzato (viaggiatori-merci) quando i serbatoi di combustibile sono pieni (PF) . . . . . . . . . . . . . .
32. Peso totale massimo autorizzato (a) . . . . . . . . . . . . . . . .

**Condizioni obbligatorie.**

33. Peso massimo complessivo autorizzato (in tutte lettere) . . . . . . . .
34. Equipaggio minimo necessario . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. Ispezioni e revisioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Disposizione del carico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37. Ripartizione del carico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . visto il rapporto dei periti Sigg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . . . . . rilascia all'aeromobile sopra descritto il presente Certificato di navigabilità a norma della Convenzione aeronautica internazionale del 13 ottobre 1919, Allegato *B* e del Regolamento per la navigazione aerea approvato col Regio decreto 11 gennaio 1925 n. 356, e successive modificazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il presente certificato sarà valido soltanto finchè persisteranno immutate le condizioni di cui sopra e fino alla data indicata nella successiva pag. 4.

*A* . . . . . . . . . *il* . . . . . . . . *19* . . .

FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . .

(a) *Avviso importante.* — Il peso totale massimo autorizzato è la somma dei pesi e dei carichi menzionati ai nn. 25 a 31 inclusi.
Il peso totale massimo autorizzato corrisponde solo al caso, in cui l'aeromobile voli in aria secca, ad una pressione di 760 millimetri di mercurio, ad una temperatura di 15 gradi centigradi. Questo peso non deve in alcun caso essere sorpassato.

## PARTE SECONDA

**Precauzioni da prendere per la sicurezza della navigazione.**

*A.* — Specie ed installazione degli istrumenti e del materiale di bordo dei quali l'aeromobile deve essere provvisto per navigare, e che devono essere in perfetto condizioni di funzionamento;

*B.* — Materiale indispensabile per impedire o spegnere gli incendi durante la navigazione:

*C.* — Materiale indispensabile da impiegare per prestare ai passeggori i primi soccorsi in caso di accidente:

[Allegato 3 — Pag. 3]

### REVISIONI PERIODICHE

| Data e luogo dell'esame | RISULTATO DELL'ESAME (1) | Il certificato è valido sino al | Firma dei periti |
|---|---|---|---|
| | | | |

(1) Indicare specialmente la durata e il motivo delle sospensioni o del ritiro dei Certificati di navigabilità.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'aeronautica:*
BALBO.

[Allegato 3 — Pag. 4]

ALLEGATO 2
(Allegato 3-*bis* al Regolamento per la navigazione aerea).

REGNO D'ITALIA

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Fotografia

dell'apparecchio (di profilo)

formato 9 × 12

# CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' N. . . . . . .

(Dirigibili)

## PARTE PRIMA

### Cognome, nome, indirizzo, nazionalità del proprietario o della società proprietaria.

1. Cognome e nome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Indirizzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Nazionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### Nome del costruttore.

4. Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### Marche di nazionalità e di immatricolazione.

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### Descrizione del dirigibile.

6. Tipo del dirigibile . . . . . . . . . . . . . N.º industriale. . . . . . .
7. Luogo di costruzione ed anno di fine di fabbricazione del dirigibile . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Aeroporto di residenza abituale . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Tipo del dirigibile . . . . . . . . . . . . . . . (floscio, rigido, semirigido)
10. Classificazione del dirigibile { Categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suddivisione . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Cubatura massima del gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Lunghezza totale di ingombro del dirigibile. . . . . . . . . . . .
13. Altezza totale di ingombro del dirigibile . . . . . . . . . . . .
14. Larghezza totale di ingombro del dirigibile . . . . . . . . . . .



Motori . . . . {

15. Marche, tipo, e numero di ogni marca o tipo:
    a) Marca . . . . . . Tipo . . . . . . Numero . . .
    b) Id. . Id. . . . . . Id. . . .
    c) Id. . . . . . . Id. . . . . . . Id. . . .
16. Potenza internazionale o speciale del motore o dei motori al suolo:
    a). . . . . . HP a. . . . . . giri per minuto. (Numero di giri internazionale o speciale, se del caso).
    b). . . . . . HP a . . . . . . giri per minuto. (Numero di giri internazionale o speciale, se del caso).
    c). . . . . . HP a . . . . . . giri per minuto. (Numero di giri internazionale o speciale, se del caso).
    Consumo orario al suolo, alla potenza di cui sopra (per motore):
17. Essenza (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Lubrificante (a). . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (b). . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (c). . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Propulsori . {
    N.º . . . Tipo (a). . . . . . N.º di categoria (a). . .
    (b). . . . . . (b). . .
    (c). . . . . . (c). . .
    Passo (a). . . . . . . . Diametro (a). . . . . . . .
    (b). . . . . . . . (b). . . . . . . .
    (c). . . . . . . . (c). . . . . . . .

20. { Forza ascensionale totale (1) . . . . . . . . . . . . . . Natura e purezza del gas . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Peso del dirigibile vuoto ma completamente equipaggiato (2) . . . . . .
22. Capacità massima dei serbatoi di essenza. . . . . . . . . . . . . .
23. Capacità massima dei serbatoi di lubrificante . . . . . . . . . . . .

### Condizioni obbligatorie.

24. Equipaggio minimo obbligatorio . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Zavorra minima obbligatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Carico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (I pesi mobili imbarcati devono essere ripartiti nell'insieme del dirigibile in guisa da non sforzare i diversi elementi della sua struttura e da non nuocere al suo equilibrio; devono inoltre essere convenientemente fissati a bordo).

(1) La forza ascensionale totale è costituita dalla cubatura massima del gas del dirigibile, quale è data al n. 11, moltiplicata per la forza ascensionale del gas per unità di volume alle condizioni tipo, cioè con aria secca, sotto la pressione di 760 mm. di mercurio, alla temperatura di 15° centigradi, dovendo essere note la natura e la purezza del gas.

(2) L'equipaggiamento completo comprende tutto il materiale previsto nella Parte Seconda del presente documento; comprende ugualmente l'equipaggio minimo obbligatorio, la zavorra minima obbligatoria, l'acqua di circolazione contenuta nei motori, nei radiatori o nelle tubature corrispondenti, e infine il lubrificante contenuto nei motori o nei relativi accessori necessari al funzionamento istantaneo dei motori stessi. Non comprende nè l'essenza nè il lubrificante dei serbatoi.

27. Natura e forza ascensionale specifica del gas di gonfiamento . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
visto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rilascia al dirigibile sopra descritto il presente certificato di navigabilità, a norma della Convenzione aeronautica internazionale del 13 ottobre 1919, Allegato *B*, e del Regolamento per la navigazione aerea approvato col Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni . . . . . . . . .

Il presente certificato sarà valido soltanto finchè persisteranno immutate e condizioni di cui sopra, e fino alla data indicata nella successiva pagina 4.

*A* . . . . . . . . *il* . . . . . . . . . . *19*. . *Anno* . . .

FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## PARTE SECONDA

### Precauzioni da prendere per la sicurezza della navigazione.

*A.* — Specie ed installazione degli istrumenti e del materiale di bordo dei quali l'aeromobile deve essere provvisto per navigare, e che dovranno essere in perfette condizioni di funzionamento:

*B.* — Materiale indispensabile per impedire o spegnere gli incendi durante la navigazione:

*C.* — Materiale indispensabile da impiegare per prestare ai passeggeri i primi soccorsi in caso di accidenti.



## REVISIONI PERIODICHE

| Data e luogo dell'esame | RISULTATO DELL'ESAME (1) | Il certificato è valido sino al | Firma dei periti |
|---|---|---|---|
| | | | |

(1) Indicare specialmente la durata e il motivo delle sospensioni o del ritiro dei Certificati di navigabilità.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'aeronautica*:
BALBO.

N. . . . . di protocollo.

**Allegato 3**
(Allegato 6 al Regolamento per la navigazione aerea).

AEROPORTO DI . . . . . . . . . . .

## RIASSUNTO MENSILE

( . . . . . . . . 192. . . )

*Avvertenze.* — Il presente modello deve essere compilato al mattino del 1° di ciascun mese e deve presentare la situazione dell'ultimo giorno del mese precedente fino alla mezzanotte.

*Al Ministero dell'Aeronautica*
*Aviazione Civile e Traffico Aereo*
ROMA

(*Allegato 6 — Pag. 1*)

## MOVIMENTO DEGLI AEROMOBILI

| | NAZIONALI | | ESTERI | |
|---|---|---|---|---|
| | Adibiti alle linee aeree | Adibiti ad altri usi | Adibiti alle linee aeree | Adibiti ad altri usi |
| Aeromobili *presenti* nell'aeroporto al 1° del mese. . . . . . . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . |
| Aeromobili *arrivati* nell'aeroporto nel mese . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . |
| Aeromobili *partiti* dall'aeroporto nel mese . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . |
| Aeromobili *presenti* nell'aeroporto alla fine del mese. . . . . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . |

*OSSERVAZIONI*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*Allegato 6 — Pag. 2*)

## TRAFFICO COMMERCIALE

| INDICAZIONI | In partenza | In arrivo | In transito | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Passeggieri: | | | | |
| a tariffa intera . . . . . . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
| a tariffa ridotta . . . . . . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
| gratuiti . . . . . . . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
| di servizio . . . . . . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
| Totale passeggieri . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
| Posta: | | | | |
| corrispondenza ordinaria . . . Kg. | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
| pacchi postali . . . . . . . » | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
| corrispondenza della Società . » | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
| Totale posta . . . Kg. | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
| Giornali . . . . . . . . . . Kg. | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
| Bagagli: | | | | |
| gratuiti . . . . . . . . . Kg. | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
| a pagamento . . . . . . . » | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
| Totale bagagli . . . Kg. | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
| Merci: | | | | |
| a pagamento . . . . . . . Kg. | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
| di servizio . . . . . . . . » | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |
| Totale merci . . . Kg. | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

(*Allegato 6 — Pag. 3*)

## NAZIONALITA' E SESSO DEI VIAGGIATORI

| Nazionalità | Maschi | | | | Femmine | | | | Totale generale (col. 5 + 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in partenza | in arrivo | in transito | Totale | in partenza | in arrivo | in transito | Totale | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| . . . . . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |
| Totale . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . |

. . . . . . . . , *addì* . . . . . . . . . . *19*. .

Il comandante l'aeroporto

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'aeronautica:*
BALBO.

(*Allegato 6 — Pag. 4*)

ALLEGATO 4
(Allegato 7 al Regolamento per la navigazione aerea)

# GIORNALE DI ROTTA

(Aeromobili più pesanti dell'aria)

(*Allegato 7* — Prima pagina della copertina — Formato del giornale: 0.20 × 0.25).

## AVVERTENZE

1. Il presente *Giornale di rotta* è rilasciato dall'Amministrazione aeronautica governativa, che ne riempie la prima pagina.
2. Esso deve sempre essere a bordo dell'aeromobile in volo.
3. Il comandante responsabile dell'aeromobile è incaricato della tenuta del presente *Giornale*.
4. Nessuna iscrizione può essere cancellata nè raschiata; nessuna pagina deve essere strappata.
5. Le sezioni del presente *Giornale* intitolate « *Navigazione* », possono non essere riempite.
6. È considerato come viaggio:

   *a*) nel caso di un volo senza scalo, il tragitto da percorrere fra il punto di partenza e il punto previsto per l'approdo;

   *b*) nel caso di un volo che comprenda più tappe, il tragitto da percorrere fra il punto di partenza della prima tappa iniziata in un periodo di ventiquattro ore (dalla mezzanotte alla mezzanotte) ed il punto di approdo previsto per l'ultima tappa intrapresa nello stesso periodo, alla condizione che l'aeromobile sia in consegna dello stesso comandante responsabile.
7. Devono essere notati nella quinta colonna delle pagine di destra:

   *a*) tutti gli incidenti, e particolarmente le cause di atterraggio imprevisto (*pannes*, cattivo tempo, ecc.) e tutti gli accidenti, i danni ai terzi, ecc.;

   *b*) tutte le osservazioni speciali sul viaggio e sul funzionamento dell'aeromobile nonchè del motore o dei motori.
8. Devono essere iscritte nelle colonne 6, 7, 8 e 9 delle pagine di destra le annotazioni richieste per tutti gli atterraggi, siano essi previsti o imprevisti.
9. Le iscrizioni relative a uno stesso viaggio devono essere chiuse con la firma del comandante responsabile quando la destinazione è raggiunta o quando il viaggio è abbandonato.
10. Le indicazioni contenute nel presente *Giornale*, la cui trascrizione sul libretto dell'aeromobile e sui libretti dei motori è obbligatoria, devono essere trascritte al più presto possibile dopo il ritorno dell'aeromobile all'aeroporto di abituale residenza.
11. Il presente *Giornale* deve essere presentato ad ogni richiesta degli ufficiali, funzionari od agenti dell'Amministrazione aeronautica, o degli altri rappresentanti della pubblica autorità locale.

(*Allegato 7* — Seconda pagina della copertina).

## AEROMOBILE PIU' PESANTE DELL'ARIA

1. Nazionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Marche di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . .
3. Certificato di navigabilità N.° . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Certificato di immatricolazione N.° . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Classificazione dell'aeromobile (categoria, suddivisione) . . . . . . . . . . . . . 6. Aeroporto di abituale residenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Proprietario { . . . . . . . . . . . . 8. Indirizzo. { . . . . . . . . . . . . 9. Nazionalità. { . . . . .

### Descrizione dell'aeromobile.

10. Costruttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Tipo dell'aeromobile . . . . . . . . . 12. N.° di serie . . . .
13. Larghezza massima (in posizione di volo) . . . . . . 14. Lunghezza massima (in posizione di volo) . . . . . .
15. Altezza totale (senza il carrello e sopra il carrello, per gli idrovolanti e gli anfibi). . . . . . . . . . . .
16. Superficie portante . . . . . . . . . . . . . 17. Peso totale massimo autorizzato (P) (1) . . . . . . . .
18. Peso a vuoto dell'aeromobile (Pv) . . . . . . 19. Carico totale massimo corrispondente ($Pt = P - Pv$). . . . .
20. Equipaggio obbligatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Numero massimo delle persone che possono essere imbarcate (compreso l'equipaggio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Combustibile . { 23. Capacità dei serbatoi di carburante . . . . . . . . . 24. di lubrificante. . . . . . . . { 25. Ore di volo alla potenza internazionale (o speciale, se del caso) (xgr. per HP. . ora). . . .
26. Marche e tipo dei motori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. Numero di giri internazionale (o speciale, se del caso) del motore o dei motori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. Potenza internazionale (o speciale, se del caso) del motore o dei motori . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Eliche . . . . . . . . . . . . . . . . 30. Dispositivi d'atterraggio o di ammaraggio . . . . . . . . . . .
31. Licenza per apparecchio di T. S. F. rilasciata il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. Con N.° . . . . .
33. Tipo dell'apparecchio di T. S. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Rilasciato a* . . . . . . . *il* . . . . . . . . . . . . *19* . . .

35. Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) *Avviso importante.* — Il peso totale massimo autorizzato corrisponde al caso dell'aeromobile che vola in aria secca, con una pressione di 760 millimetri di mercurio, alla temperatura di 15 gradi centigradi. Questo peso non deve in alcun caso essere oltrepassato.

*(Allegato 7 — Pag. 1).*

### I. — Segnali e comunicazioni di T. S. F.

| ORE (Meridiano Greenwich) | Chiamata | | TESTO DEL MESSAGGIO | ORE | T. S. F. | *Osservazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | di | | di origine | o segnali | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

### II. — Navigazione.

| ORE | Rotta geografica | Rotta bussola | Forza e direzione del vento | Deriva | Velocità dell'aeromobile | | Altitudine | Condizioni atmosferiche | *Osservazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in aria | rispetto al suolo | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |

11. Firma del comandante responsabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*(Allegato 7 — Pagg. 2, 4, 6 fino a 100).*

(1) Viaggio da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Personale di condotta dell'aeromobile | | (5) Incidenti ed osservazioni | Visti | |
|---|---|---|---|---|
| (3) Nomi | (4) Funzioni | | (10) Delle autorità aeronautiche | (11) Delle autorità doganali |
| . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |

| (6) Data | (7) Punti di partenza, di atterraggio lungo la rotta e di arrivo | Ora | | (5) Incidenti ed osservazioni | (10) | (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (8) di arrivo | (9) di partenza | | | |
| . . . . | . . . . . . . . | . . . . | . . . . | . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| . . . . | . . . . . . . . | . . . . | . . . . | . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |
| . . . . | . . . . . . . . | . . . . | . . . . | . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . |

(12) FIRMA DEL COMANDANTE RESPONSABILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'aeronautica:*
BALBO.

*(Allegato 7 — Pagg. 1, 3, 5 fino a 101).*

ALLEGATO 5
(Allegato 10 al Regolamento per la navigazione aerea).

# LIBRETTO DELLE SEGNALAZIONI

*Aeromobile* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Allegato 10 — Prima pagina della copertina — Dimensioni del libretto: cm. 20 × 28)*

## AVVERTENZE

**1. — Tutte le iscrizioni devono essere fatte con inchiostro.**

**2. — Nessuna iscrizione deve essere cancellata o raschiata. Nessuna pagina deve essere strappata.**

**3. — I dati relativi alle segnalazioni trasmesse o ricevute durante** ciascun viaggio saranno rilevati dal ***Giornale di rotta*** **e riportati sul presente Libretto non oltre le ventiquattro ore** dal ritorno dell'aeromobile **nell'aeroporto di abituale residenza.**

**4. — Il presente Libretto deve essere presentato ad ogni richiesta** degli ufficiali, funzionari **ed agenti della Amministrazione aeronautica,** o degli altri rappresentanti della pubblica autorità.

**5. — Il radiotelegrafista** o il radiotelefonista di servizio, **al** termine di ciascun viaggio o quando è sostituito **nel servizio durante il viaggio, deve apporre la sua firma dopo** l'ultimo messaggio da lui registrato.

**6. — Un estratto del presente** Libretto, **riguardante le segnalazioni** del mese precedente, dev'essere trasmesso **il primo giorno di ogni mese al** Ministero dell'Aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo).

---

*(Allegato 10 — Seconda pagina della copertina).*

**AEROMOBILE** . . .
- *Nazionalità* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- *Marca di* . .
  - *Nazionalità* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  - *Immatricolazione* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- *Nominativo radiotelegrafico* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**PROPRIETARIO** . .
- *Cognome e nome* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- *Nazionalità* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- *Domicilio* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ALLEGATO 6
(Allegato 21 al Regolamento per la navigazione aerea)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

# BREVETTO E LICENZA

DI

## MOTORISTA D'AEROMOBILE

*rilasciati a norma della Convenzione internazionale per il regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919, e del Regolamento per la navigazione aerea approvato col R. Decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni.*

*(Allegato 21 - Prima pagina della copertina)*

**(Colore di questa copertina: MARRON; dimensioni della tessera: 0,10 × 0,15).**

1

(Allegato 21 - Pag. 1)

(Allegato 21 - Seconda pagina della copertina)

**BREVETTO** 2

Fotografia del titolare

(La testa avrà la dimensione di almeno un centimetro)

Firma del titolare:

*Il brevetto di motorista d'aeromobile avente il n.* . . . . . . . . . .

*in data* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*è stato rilasciato al Signor* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*a* . . . . . . . . . *il* . . . . . . . . . . . . 19. .

(timbro)

Il

(firma)

(*Allegato 21 - Pag. 2*)

3

(*Allegato 21 — Pag. 3*).

4

*LICENCE 1*

**LICENZA**

Fotografia del titolare

(La testa avrà la dimensione di almeno un centimetro)

Firma del titolare:

*La licenza di motorista d'aeromobile, avente il n.* . . . . . . . . . .
*in data* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*è stata rilasciata al Signor* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*il quale, con la presente licenza, è autorizzato ad esercitare le funzioni di motorista a bordo di qualsiasi aeromobile.*

*La presente licenza è valida* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*a* . . . . . . . *il* . . . . . . . . . . *192* . .

(timbro)

IL

(firma)

*(Allegato 21 - Pag. 4).*

5

*LICENCE 2*

**LICENZA**

| STATO CIVILE | CONNOTATI |
|---|---|
| Cognome: | |
| Nome: | |
| Nazionalità: | |
| Luogo di nascita: | |
| Data di nascita: | |
| Domicilio: | |

*(Allegato 21 — Pag. 5).*

*(Allegato 21 - Pag. 9)*

*(Allegato 21 — Pag. 8).*

(*Allegato 21 — Terza pagina della copertina*).

(*Allegato 21 — Pag. 12*).

ALLEGATO 7
(Allegato 21-*bis* al Regolamento per la navigazione aerea).

REGNO D'ITALIA

—

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

—

**BREVETTO E LICENZA**

DI

**RADIOELETTRICISTA D'AEROMOBILE**

(*Allegato 21-bis — Prima pagina della copertina*).

(Colore di questa copertina: AZZURRO SCURO; dimensioni della tessera: 0,10 × 0,16).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'aeronautica*:
BALBO.

(***Allegato 21 — Quarta pagina della copertina***).

Questo brevetto e licenza sono stati rilasciati a norma della Convenzione internazionale per il regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919 e del Regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modifiche.

*(Allegato 21-bis — Seconda pagina della copertina).*

1

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

AVIAZIONE CIVILE E TRAFFICO AEREO

**BREVETTO DI RADIOELETTRICISTA D'AEROMOBILE**

N.° . . . . . . . . . . .

Visto il certificato n. . . . . , rilasciato al sig. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dal Ministero delle comunicazioni in base agli esami sostenuti presso il Ministero dell'aeronautica il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gli si rilascia il presente brevetto limitatamente alle mansioni di (1) . . . . . . . . . . . .

Roma, addì . . . . . . . . . . . . 19. . .

IL CAPO AVIAZIONE CIVILE

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

**(1) Radiotelegrafista di 1ª o di 2ª classe; ovvero radiotelefonista; ovvero radiotelegrafista (di 1ª o di 2ª classe) e radiotelefonista.**

*(Allegato 21-bis — Pag. 1).*

| 2 SESSIONE di esami | PROVA PRATICA in volo | | PROVA SCRITTA | | PROVA ORALE | | IDONEO | 3 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ricezione (velocità in caratteri al minuto) | Trasmissione (velocità in caratteri al minuto) | Cultura generale (tema sulla navigazione aerea, meteorologia e geografia delle comunicazioni). Punti in 30.mi | Cultura professionale (descrizione dei principali apparati R.T. a bordo degli aeromobili; valvole ioniche; schemi di circuiti; accumulatori, dinamo; alternatori). Punti in 30.mi | Cultura professionale (radiotelegrafia, radiotelefonia, radiogoniometria, generato i elettrici; convenzione internazionale in vigore per la radiotelegrafia. Punti in 30.mi | Legislazione aerea internazionale Punti in 30.mi | per il certificato di ................ ................................... con la qualifica complessiva di | |
| | | | | | | | | |

In seguito al sopraindicato esito degli esami si rilascia al titolare il presente certificato di ............... a bordo di aeromobili comprovante l'abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico o radiotelefonico di cui al decreto ministeriale 2 settembro 1927 e successive variazioni.

Roma, li . . . . . . . . . . . 19 . .

LA COMMISSIONE

| . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . |
|---|---|---|---|
| Membro | Membro | Presidente | Membro |

4

Fotografia del titolare

| STATO CIVILE | CONNOTATI |
|---|---|
| Cognome . . . . . . . . . . . . . | Statura m. . . . . . . . . . . . . |
| Nome . . . . . . . . . . . . . . | Bocca . . . . . . . . . . . . . . |
| Paternità . . . . . . . . . . . . | Naso . . . . . . . . . . . . . . |
| Nazionalità . . . . . . . . . . . | Occhi . . . . . . . . . . . . . . |
| Luogo di nascita . . . . . . . . . | Mento . . . . . . . . . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . | Viso . . . . . . . . . . . . . . |
| Data di nascita . . . . . . . . . | Colorito . . . . . . . . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . | Capelli . . . . . . . . . . . . . |
| | Segni particolari . . . . . . . . |
| | . . . . . . . . . . . . . . . . |

Firma del titolare

. . . . . . . . . . . . . . . .

(timbro)

V. IL CAPO DELL'AVIAZIONE CIVILE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Allegato 21-bis — Pag. 4).

5

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

AVIAZIONE CIVILE E TRAFFICO AEREO

# LICENZA DI RADIOELETTRICISTA D'AEROMOBILE

N.° . . . . . . . . . .

Visto il brevetto di radioelettricista n. . . . . . in data . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . si rilascia al Sig. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la presente licenza, con la quale egli è autorizzato ad esercitare le funzioni di radioelettricista a bordo di aeromobili, limitatamente alle mansioni indicate nel brevetto stesso.

La presente licenza è valida fino al . . . . . . . . . . . . . . . . .

A Roma, addì . . . . . . . . . . . 19. .

IL CAPO DELL'AVIAZIONE CIVILE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(timbro)

(Allegato 21-bis — Pag. 5).

6

Fotografia del titolare

| STATO CIVILE | CONNOTATI |
| --- | --- |
| Cognome. . . . . . . . . . . . . | Statura m. . . . . . . . . . . . |
| Nome . . . . . . . . . . . . . . | Bocca . . . . . . . . . . . . . . |
| Paternità . . . . . . . . . . . . | Naso . . . . . . . . . . . . . . |
| Nazionalità . . . . . . . . . . . | Occhi . . . . . . . . . . . . . . |
| Luogo di nascita . . . . . . . . | Mento . . . . . . . . . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . . . . . | Viso. . . . . . . . . . . . . . . |
| | Colorito . . . . . . . . . . . . |
| | Capelli. . . . . . . . . . . . . |
| | Segni particolari. . . . . . . . |
| | . . . . . . . . . . . . . . . . |

Firma del titolare

. . . . . . . . . . . . . . . .

(timbro)

V. IL CAPO DELL'AVIAZIONE CIVILE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Allegato 21-bis — Pag. 6).

7

Il sottoscritto, titolare del presente brevetto, s'impegna di mantenere il segreto di ufficio e di sottostare scrupolosamente a tutte le disposizioni che verranno emanate dal R. Governo circa il servizio radiotelegrafico.

IL TITOLARE

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. IL CAPO DELL'AVIAZIONE CIVILE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(timbro)

(Allegato 21-bis — Pag. 7).

8 (10, 12) 9 (11, 13)

## RINNOVO DELLA LICENZA N. . . . .

| VISITA MEDICA | | LICENZA VALEVOLE | | FIRMA O TIMBRO DELL'AUTORITA' COMPETENTE |
|---|---|---|---|---|
| Data | Esito | dal | al | |
| | | | | |

(*Allegato* 21-bis — *Pag. 8, 10 e 12*).

(*Allegato* 21-bis — *Pag. 9, 11 e 13*).

(Allegato 21-bis — Terza pagina della copertina).

14 (15, 16)

NOTE E OSSERVAZIONI

(Allegato 21-bis — Pag. 14 15 e 16).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'aeronautica:*
BALBO.

*(Allegato 21-bis — Quarta pagina della copertina).*

Numero di pubblicazione 1079.

**REGIO DECRETO** 31 ottobre 1929, n. 2487.

**Approvazione dello statuto dell'Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali di Bologna.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1859, con cui è istituito un Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali in Bologna;

Veduti il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e il relativo regolamento generale, approvati con Regi decreti 28 agosto 1924, n. 1618, e 8 luglio 1925, n. 1227;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato lo statuto dell'Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali di Bologna, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Per il primo funzionamento dell'Istituto il Ministro per l'educazione nazionale potrà nominare un Regio commissario, conferendogli i poteri del Consiglio d'amministrazione, del Rettore e del Consiglio accademico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
*Atti del Governo, registro* 297, *foglio* 51. — FERZI.

**Statuto del libero Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bologna.**

Art. 1.

Il libero Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bologna, istituito con R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1859, ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al mantenimento dell'Istituto si provvede con entrate ordinarie e straordinarie.

Le entrate ordinarie sono costituite da:

a) contributi annui fissi per tempo illimitato;

b) contributi annui fissi per periodi di tempo limitati, non inferiori a un quadriennio, e sempre rinnovabili;

c) provento delle tasse.

Le entrate straordinarie sono costituite da:

a) contributi una volta tanto;

b) donazioni e lasciti che non abbiano particolare destinazione per volontà del donatore.

Nella tabella A annessa al presente statuto sono indicati gli Enti pubblici e privati che concorrono alla prima attuazione dell'Istituto.

Art. 3.

Il governo dell'Istituto è esercitato dal Consiglio d'amministrazione, dal Rettore e dal Consiglio accademico, secondo le rispettive competenze, a norma degli articoli seguenti e delle disposizioni generali vigenti per i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione economica e patrimoniale dell'Istituto, ed è costituito:

a) da un membro nominato dal Consiglio provinciale dell'economia di Bologna;

b) da un membro nominato dalla Federazione provinciale fascista dei commercianti;

c) da un membro nominato dal preside della Provincia di Bologna;

d) da un membro nominato dal podestà di Bologna;

e) da un membro eletto collegialmente dagli altri Enti che contribuiscono al finanziamento dell'Istituto, semprechè il contributo annuo di ciascuno di tali Enti non sia inferiore alle L. 10,000 e con impegno per almeno un quadriennio;

f) dal Rettore;

g) da un rappresentante del Ministro per l'educazione nazionale.

I consiglieri, escluso il Rettore, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I membri del Consiglio, nominati in sostituzione di altri, restano in carica per il tempo in cui vi sarebbero stati i loro predecessori.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Prefetto fra i membri del Consiglio. Egli dura in carica quattro anni e può sempre essere confermato. Chi surroga il presidente scaduto anzitempo d'ufficio, resta in carica per il tempo in cui vi sarebbe stato il predecessore.

Le funzioni di presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

E' segretario del Consiglio il capo della segreteria dell'Istituto o un funzionario da lui a ciò delegato con l'approvazione del presidente. Quando però debba deliberarsi su questioni di indole personale riguardanti gli insegnanti, funge da segretario il consigliere più giovane.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro consiglieri.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione nomina il Rettore.

La votazione, alla quale non prende parte il Rettore uscente, si fa per schede segrete ed è nominato colui che ottiene il maggior numero di voti, purchè tale numero non sia inferiore alla metà più uno dei votanti.

Il Consiglio delibera l'apertura dei concorsi a professore di ruolo o le chiamate per trasferimento da Università o Istituti superiori Regi o liberi, in seguito a proposte del Consiglio accademico. Nomina i professori incaricati, su proposta del Consiglio accademico e gli assistenti su proposta dei titolari delle cattedre a cui sono assegnati.

Esso delibera sulla istituzione di nuovi corsi o sulla soppressione o modificazione di quelli esistenti, sul conferimento di premi o di borse di perfezionamento, sentito il Consiglio accademico.

Delibera altresì sull'esonero dalle tasse e sul conferimento di borse di studio.

Può proporre all'approvazione del Governo eventuali modificazioni al presente statuto, di concerto col Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 6.

Il Rettore deve essere scelto fra i professori di ruolo dell'Istituto, o fra i professori universitari stabili o di grado equiparato che abbiano l'incarico di un insegnamento fondamentale nell'Istituto; dura in carica due anni, ed è sempre rieleggibile.

Il Rettore ha la direzione didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 7.

Il ruolo organico dei professori comprende almeno cinque posti.

Per la prima attuazione del presente statuto, fra i suddetti posti di ruolo si comprendono quelli indicati nell'annessa tabella B.

Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico dei professori stabili dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali. Circa il trattamento di quiescenza dei professori di ruolo e salve le leggi generali o le particolari convenzioni, sarà provveduto, col contributo paritario dell'Istituto e dei professori, mediante assicurazione, secondo un piano da stabilirsi con speciale regolamento.

Alle cattedre non coperte da professori di ruolo si provvede per incarichi affidati:

a) a professori di ruolo delle Università o degli Istituti superiori Regi o liberi, in misura non inferiore a due terzi;

b) a liberi docenti, dando la preferenza a chi abbia ottenuta l'eleggibilità in concorsi;

a) a coloro che, per opere, lavori, uffici, o insegnamenti tenuti, siano di riconosciuta competenza nella materia tecnica che forma oggetto dell'incarico.

Le retribuzioni ai professori incaricati sono di massima corrisposte in base a quanto è praticato dalla R. Università di Bologna. I detti professori vengono nominati per un anno e possono essere confermati annualmente.

Le materie fondamentali d'insegnamento sono indicate nell'annessa tabella C.

Il Consiglio di amministrazione delibera ogni anno se debbano tenersi corsi facoltativi e quali.

Alle cattedre di merceologia, ragioneria, tecnica commerciale e matematica finanziaria è assegnato un assistente.

Art. 8.

Il Consiglio accademico è presieduto dal Rettore.

Esso è costituito dai professori di ruolo e da due rappresentanti dei professori incaricati.

Questi ultimi sono eletti da tutti i professori incaricati, convocati appositamente dal Rettore.

L'elezione si fa per schede segrete. Il Rettore nomina due scrutatori e procede allo spoglio delle schede e alla

proclamazione degli eletti. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

Art. 9.

Il Consiglio accademico propone al Consiglio di amministrazione:

a) l'apertura dei concorsi a professore di ruolo, la chiamata per trasferimento di professori dalle Università o Istituti superiori Regi o liberi;

b) la nomina degli incaricati;

c) l'istituzione di eventuali corsi facoltativi.

Esso delibera sull'ammissibilità degli studenti stranieri e sullo svolgimento della loro carriera scolastica e dà parere consultivo al Rettore sulle domande degli studenti e, in generale, su tutte le questioni sulle quali il Consiglio di amministrazione lo interpelli.

Può anche presentare di sua iniziativa proposte nell'interesse degli studi.

Art. 10.

Il personale amministrativo è composto di un direttore della segreteria, con funzioni anche di economo, di un segretario aggiunto e di un impiegato d'ordine.

Il trattamento economico e di quiescenza al personale amministrativo sarà stabilito con speciale regolamento.

Il personale di servizio sarà a cura dell'Istituto iscritto alla Cassa nazionale di previdenza (ramo assicurazione operai) per tutto il tempo in cui resterà in servizio.

Art. 11.

L'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bologna rilascia la laurea di dottore in scienze economiche e commerciali.

I laureati in giurisprudenza possono conseguire la laurea in scienze economiche e commerciali nel periodo abbreviato di un biennio, giusta le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, ed approvate dal Ministro per l'educazione nazionale.

Per l'ammissione degli studenti si applicano le norme vigenti presso i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

I reclami circa l'ammissione o meno degli studenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

Art. 12.

Le tasse scolastiche da corrispondersi dagli studenti sono le seguenti:

| | |
|---|---|
| 1° Tassa d'immatricolazione | L. 150 |
| 2° Tassa d'iscrizione annuale | » 450 |
| 3° Tassa annuale per gli esami speciali | » 150 |
| 4° Sopratassa per ogni esame fallito | » 20 |
| 5° Tassa per gli esami di laurea | » 150 |
| 6° Sopratassa di diploma | » 75 |

La tassa di iscrizione, la tassa per gli esami speciali e la sopratassa per gli esami di laurea valgono per il solo anno accademico per il quale sono state pagate.

Gli uditori per le singole materie devono pagare una tassa di iscrizione di L. 150 per materia e una tassa di esame di L. 150; quelli per tutte le materie di ogni corso dovranno pagare una tassa di inscrizione di L. 700 ed una d'esame di L. 150.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di modificare l'ammontare delle tasse e delle sopratasse, semprechè la misura non sia inferiore a quella vigente per gli Istituti superiori Regi.

Art. 13.

Al personale dell'Istituto si applicano le stesse norme disciplinari stabilite per il personale dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 14.

Per i diritti di segreteria si applicano le disposizioni in vigore negli Istituti superiori Regi.

---

TABELLA A.

**Elenco degli Enti pubblici e privati che concorrono alla prima attuazione dell'Istituto.**

| | |
|---|---|
| Consiglio provinciale dell'economia di Bologna | L. 100,000 |
| Amministrazione provinciale di Bologna | » 50,000 |
| Comune di Bologna | » 50,000 |
| Federazione provinciale fascista dei commercianti - Bologna | » 70,000 |
| Federazione provinciale dei sindacati fascisti degli agricoltori e Federazione bieticultori - Bologna | » 20,000 |
| Unione industriale fascista - Bologna | » 10,000 |
| Cassa di risparmio - Bologna | » 25,000 |
| Cassa di risparmio - Imola | » 5,000 |
| Credito romagnolo - Bologna | » 20,000 |
| Banca popolare di credito - Bologna | » 5,000 |
| Monte di Bologna | » 5,000 |
| TOTALE | L. 360,000 |

---

TABELLA B.

**Posti di ruolo organico dei professori per la prima attuazione dello statuto.**

1. Matematica finanziaria.
2. Merceologia.
3. Computisteria, ragioneria generale ed applicata.
4. Tecnica mercantile e bancaria.

---

TABELLA C.

**Materie fondamentali di insegnamento.**

1. Economia politica.
2. Politica economica.
3. Statistica metodologica, demografica ed economica.
4. Geografia economica.
5. Storia economica.
6. Istituzioni di diritto.
7. Diritto internazionale.
8. Diritto corporativo e legislazione sociale.
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
10. Diritto commerciale, industriale e marittimo.
11. Matematica finanziaria.
12. Merceologia.
13. Computisteria, ragioneria generale ed applicata.
14. Tecnica mercantile e bancaria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
GIULIANO.

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1930.
**Ordinamento del servizio dei buoni postali fruttiferi.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, numero 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il decreto Interministeriale 1° febbraio 1925 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1925, e le successive sue modificazioni;
Ritenuta la necessità di coordinare e raggruppare le norme che disciplinano il servizio dei buoni postali fruttiferi opportunamente integrandole o modificandole;
Sentiti il Comitato centrale per l'organizzazione e la vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi ed il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

E' approvato il seguente « Ordinamento del servizio dei buoni postali fruttiferi ».

Art. 1.

I buoni postali fruttiferi sono titoli nominativi che si rilasciano e si rimborsano dagli uffici di posta del Regno e delle Colonie italiane.
In quanto non sia regolato dal presente ordinamento, al servizio dei buoni postali fruttiferi si applicano, per analogia, le norme che regolano il servizio delle Casse postali di risparmio.

Art. 2.

Gli interessi dei buoni sono esigibili insieme col capitale nominale, e non separatamente, e vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni medesimi.
Le variazioni del saggio di interesse, da disporsi con decreto del Ministro per le finanze e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* avranno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle di interessi esistenti a tergo dei medesimi.

Art. 3.

Tanto il capitale rappresentato dai buoni, quanto gli interessi relativi sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presente o futura: essi sono inoltre insequestrabili, e non cedibili, salvo il trasferimento per successione, a termini di legge.
Il credito dell'intestatario sarà prescritto dopo trenta anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto nel trentennio.

Art. 4.

I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni da prestarsi nello interesse dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di ogni altra Amministrazione pubblica.
Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e saranno passibili soltanto di incameramento a favore dell'ente cauzionato nei casi previsti dalle leggi e dal contratto.
Il deposito dei buoni è esente da tassa di custodia.

Art. 5.

I buoni postali quietanzati dall'intestatario sono accettati in pagamento dagli agenti di riscossione delle imposte dirette, i quali rispondono della autenticità della quietanza e dell'esatto calcolo degli interessi maturati sul titolo.

Art. 6.

I buoni postali fruttiferi, da collocarsi dagli uffici postali del Regno e delle Colonie, sono dei tagli da L. 100, 500, 1000, 5000. Due speciali tipi di buoni nei tagli da L. 50.000 e 100.000 sono affidati, per il collocamento, esclusivamente agli uffici all'uopo designati dall'Amministrazione delle poste.
I buoni sono stampati a cura del Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato) e raccolti in libretti composti di un determinato numero di buoni dello stesso taglio, e precisamente di 5 buoni da L. 100.000, da L. 50.000 e da L. 5000, di 10 buoni da L. 1000 e da L. 500 e di 20 buoni da L. 100.
I titoli constano di tre parti: matrice, buono e cedola di controllo. Ciascun buono porta il bollo a secco del Ministero delle finanze e la firma del direttore generale delle poste e dei telegrafi, e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, del Regno.
Su ciascuna delle tre parti del titolo sono impressi il nome dell'ufficio postale che deve emetterlo, quello della Provincia o della Colonia di cui l'ufficio fa parte, il numero frazionario assegnato all'ufficio in rapporto al servizio dei risparmi, ed il numero progressivo di emissione del titolo, che procede dal n. 1 allo infinito, per ciascun ufficio e per ciascun taglio.

Art. 7.

La Direzione generale delle poste e dei telegrafi — Servizio Casse di risparmio postali — chiede al Provveditorato generale dello Stato, che custodisce i moduli in bianco, i buoni occorrenti giornalmente per soddisfare le richieste degli uffici postali.
Il Provveditorato generale, dopo avere eseguito nel più breve termine possibile la stampigliatura dei buoni, li rimette alla detta Direzione generale per la immediata diramazione agli uffici.
Il titolare di ciascun ufficio postale è responsabile dei buoni ricevuti dalla Direzione generale.

Art. 8.

Il capitale che ciascuna persona ha facoltà d'investire in buoni postali intestati al proprio nome, non può eccedere il limite di un milione di lire.
Per gli enti tale limite è stabilito in dieci milioni di lire.

Art. 9.

Le somme che gli uffici principali succursali, quelli di prima classe, gli uffici secondari e le ricevitorie di prima e seconda classe possono giornalmente convertire in buoni intestati alla stessa persona od allo stesso ente, ovvero rimborsare al medesimo intestatario, non debbono eccedere il limite di L. 50.000, ammenochè non si tratti di operazioni che non implichino impiego e movimento effettivo di denaro, nel quale caso non si applica alcun limite.

Per le ricevitorie di terza classe tale limite è in ogni caso di L. 1000.

Art. 10.

L'ufficio di posta richiesto dell'emissione di un buono incassa la somma rappresentante il valore nominale del titolo, scrittura, firma e bolla, col bollo a data, le tre parti di cui si compone il titolo stesso, e consegna al richiedente il buono propriamente detto, dopo averlo separato dalla matrice e dalla cedola di controllo. Tale separazione deve essere operata in guisa da lasciare aderenti al buono, da una parte, le indicazioni dell'anno di emissione e dei successivi, e dall'altra quelle del mese di emissione e dei successivi, lasciando uniti rispettivamente alla matrice ed alla cedola di controllo le indicazioni degli anni e dei mesi precedenti.

Le cedole di controllo distaccate dai buoni emessi vengono descritte dagli uffici su apposite note, e trasmesse alla Direzione provinciale, che, eseguiti i prescritti controlli, le fa poi proseguire all'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi.

Le matrici si conservano dagli uffici di emissione fino a che non siano rimborsati i buoni corrispondenti ai quali debbono essere allegate all'atto del pagamento.

Art. 11.

I buoni postali fruttiferi sono rimborsabili a vista presso gli uffici postali che li emisero previo confronto del titolo con la relativa matrice. Con un preavviso di sei giorni e previa autorizzazione da rilasciarsi dalla Direzione generale, possono essere rimborsati da altri uffici salve le limitazioni di cui all'art. 9.

Il suddetto termine di sei giorni non è applicabile ai rimborsi chiesti agli uffici coloniali o dell'Egeo, di buoni emessi nel Regno, e viceversa, nei quali casi il termine è protratto di quanto occorra perchè le autorizzazioni di rimborso possano essere chieste ed accordate attraverso i mezzi di comunicazione ordinari.

I buoni dei tagli da L. 50.000 e da L. 100.000 sono esigibili soltanto presso gli uffici autorizzati ad emetterli.

All'intestatario si paga la somma indicata nella tabella riportata a tergo del buono, corrispondente all'ultimo bimestre completamente maturato.

Art. 12.

I buoni estinti, descritti su appositi elenchi, sono trasmessi dagli uffici pagatori alle Direzioni provinciali, e da queste all'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi.

Se l'ufficio che eseguisce il rimborso è quello stesso di emissione, esso distacca la matrice del buono estinto dal relativo fascicolo, per allegarla al titolo rimborsato. Se invece il rimborso viene eseguito da un ufficio diverso da quello di emissione questo ultimo trasmette direttamente la matrice all'Amministrazione centrale seguendo le modalità dalla medesima stabilite.

Art. 13.

Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio diverso da quello che lo rilasciò, è subordinato al pagamento della tassa di un vaglia di pari importo quando avvenga prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso.

L'importo della tassa è trattenuto sul valore del buono, dall'ufficio pagatore, all'atto del rimborso, ed è convertito in francobolli da applicarsi sulla domanda di rimborso, e da annullarsi col bollo a calendario.

Art. 14.

Il buono smarrito, sottratto o distrutto, viene duplicato su domanda del titolare o del suo rappresentante legale.

L'interessato deve denunciare ad un ufficio postale lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione del titolo, con dichiarazione scritta, datata e firmata, dalla quale risultino le circostanze di fatto che abbiano accompagnato l'evento.

L'ufficio, accertata l'identità personale del denunciante, e, quando ne sia il caso, anche la sua qualità di rappresentante legale, invia la suddetta dichiarazione all'Amministrazione centrale delle poste, con le sue eventuali osservazioni, curando di allegare alla domanda la matrice del buono.

Quando trattisi di buoni emessi da uffici diversi da quelli per il cui tramite si domanda la duplicazione, la matrice sarà richiesta dalla Direzione generale delle poste e dei telegrafi, prima di provvedere alla duplicazione.

Art. 15.

L'Amministrazione centrale delle poste fa affiggere un avviso nello ufficio di emissione del buono ed in quello che ha ricevuto la denunzia.

L'avviso contiene la diffida, a chiunque possa avervi interesse, che, scorso un mese dalla data della pubblicazione, e dopo compiuti gli accertamenti di ufficio circa la regolare emissione del buono, sarà rilasciato un altro titolo in sostituzione di quello dichiarato smarrito, sottratto o distrutto, che sarà considerato come annullato.

Art. 16.

Qualora nel corso del mese sorgano opposizioni, l'Amministrazione invita le parti a provvedere dinanzi all'autorità giudiziaria, e non rilascia il duplicato nè tiene conto del buono primitivo, qualora questo sia rinvenuto o risulti in possesso di terzi, fino a che non sia intervenuto l'accordo tra le parti, ovvero l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata con decisione definitiva.

Art. 17.

Non sorgendo opposizioni, e qualora le caratteristiche del buono indicato dalla parte concordino con le scritture della Amministrazione, questa rilascerà il nuovo titolo, che recherà la dizione « Duplicato », sarà intestato allo stesso modo dell'originale, e porterà l'indicazione degli estremi di questo.

Il buono dichiarato smarrito, qualora venga successivamente rinvenuto, deve essere spedito alla Amministrazione centrale delle poste per l'annullamento.

Art. 18.

L'Amministrazione centrale delle poste spedisce il buono duplicato, accompagnato da apposito modulo, all'ufficio richiedente, perchè ne eseguisca la consegna all'interessato, verso ricevuta del modulo stesso, previo accertamento della identità personale e previa riscossione della tassa di duplicazione stabilita nella seguente misura:

per ciascun buono dei tagli da L. 100 e 500 . L. 1
per ciascun buono del taglio da L. 1000 . . » 3
per ciascun buono degli altri tagli . . . » 5

con un massimo di L. 50 per ogni richiesta.

La tassa di duplicazione sarà convertita in francobolli da applicarsi sul modulo di accompagnamento di cui sopra e da annullarsi col bollo a calendario.

Art. 19.

Gli uffici postali si addebitano e si accreditano delle somme riscosse e pagate per buoni postali, nella contabilità giornaliera, cinquinale e mensile, nei modi e con le modalità determinate dall'Amministrazione delle poste.

L'Amministrazione delle poste e la Cassa depositi e prestiti regolano fra loro le differenze a debito od a credito, derivanti dagli incassi e dai pagamenti, quando esse differenze abbiano raggiunto un milione di lire.

Le differenze per eccedenza dei depositi sui rimborsi vengono versate dall'Amministrazione delle poste alla Cassa depositi e prestiti in apposito conto corrente, mentre la Cassa stessa provvede a rimborsare l'Amministrazione delle poste della eccedenza dei rimborsi sui depositi.

La Cassa depositi e prestiti investirà le somme disponibili sul conto corrente nei modi indicati dall'art. 68 del libro secondo, parte prima, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, nonchè nei mutui di cui alla legge 14 giugno 1928, n. 1398.

Gli utili accertati per questa speciale gestione sono versati al bilancio delle entrate dello Stato.

Art. 20.

Le somme tutte occorrenti per provvedere alle spese di funzionamento del servizio dei buoni postali, sono, per ogni anno, stabilite dal Ministro per le finanze in base a proposte del Comitato centrale dei buoni istituito con l'articolo 10 del decreto Interministeriale del 1° febbraio 1925.

L'importo di tali spese sarà anticipato dalla Cassa depositi e prestiti e versato in apposito conto corrente da regolarsi mediante prelevamenti dagli utili annuali della gestione, ed, in mancanza, con versamento da parte del Tesoro dello Stato.

A tale conto corrente sarà applicato il saggio del 4 per cento.

Art. 21.

Alla organizzazione ed alla vigilanza del servizio dei buoni, nonchè all'amministrazione delle somme stanziate per spese della gestione, come all'art. 20, provvede il Comitato centrale dei buoni.

Art. 22.

Il Comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero delle finanze; è presieduto dal Ministro per le finanze, ed è composto dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza come vice presidente, dal direttore generale del Tesoro, da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da un altro funzionario del Ministero delle finanze nominato dal Ministro, nonchè dal direttore generale delle poste e dei telegrafi e dal direttore capo del servizio dei risparmi postali.

Il Comitato è assistito da un segretario scelto dal vice presidente fra i funzionari della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 23.

Le spese di gestione, di cui al precedente art. 20, sono disposte con mandati diretti, di anticipazione e a disposizione, da emettersi dalla Cassa depositi e prestiti entro i limiti del conto corrente di cui all'articolo stesso.

Art. 24.

L'emissione dei mandati per le spese di gestione è autorizzata dal Comitato centrale con deliberazione firmata dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Art. 25.

I mandati estinti dovranno essere inviati mensilmente dalla sezione di Regia tesoreria provinciale alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti descritti in appositi elenchi mod. 45, cat. I, il cui importo sarà poi compreso in apposita voce del riepilogo mod. 45 R.

La Tesoreria centrale invierà invece i mandati estinti alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, descritti tanto sul consueto elenco mod. 45, cat. I, in doppio esemplare, quanto sul mod. 60-61.

Art. 26.

La Cassa depositi e prestiti provvede, nei modi stabiliti per tutti gli altri titoli di spesa, al rimborso alla Banca d'Italia dell'ammontare dei titoli estinti per conto della gestione dei buoni postali fruttiferi dopo aver riconosciuta la regolarità dei pagamenti.

La Cassa depositi e prestiti comunica semestralmente al Comitato centrale la situazione del conto corrente di cui al precedente art. 20.

Art. 27.

Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto contrastino col presente ordinamento.

Roma, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

*Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

(3029)

---

DECRETO PREFETTIZIO 7 giugno 1930.

**Revoca del decreto prefettizio 30 settembre 1929, concernente la riduzione in forma italiana del cognome del sig. Antonio de Bercich nobile di Gornjeselo.**

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Visto il decreto prefettizio 30 settembre 1929, n. 9139, con il quale il signor Antonio de Bercich nobile di Gornjeselo, nato a Zara il 7 gennaio 1902 da Giovanni e da Elena Olga Klamarik, ha ottenuto, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « de Califfi-Villalta »;

Vista la nota 15 aprile 1930, n. 6864, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consulta Araldica, non trova opportuno il tratto di unione ed insieme la soppressione della particella « di » davanti al predicato, trattandosi di due cose affatto diverse e distinte, cognome e predicato nobiliare;

Ritenuto pertanto opportuno di ridurre il cognome e rispettivamente il predicato nobiliare del predetto nella forma italiana di « de Califfi di Villalta »;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

1. E' revocato il decreto del Prefetto di Fiume del 30 settembre 1929, n. 9139, con il quale il cognome del signor Antonio de Bercich nobile di Gornjeselo, è stato ridotto nella forma italiana di « de Califfi-Villalta ».
2. Il cognome del signor Antonio de Bercich nobile di Gornjeselo è ridotto nella forma italiana di « de Califfi di Villalta » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 giugno 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: ANTONIO DE BIASE.

(3030)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419/265/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kuret Antonia ved. di Giuseppe nata Fabris, nata a Monfalcone il 2 aprile 1888 e residente a Trieste, Chiarbola 48-III, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Giovanna fu Giuseppe, nata il 7 marzo 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: PORRO.

(1753)

N. 11419/254/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tuti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Giacomo di Antonio, nato a Poverio l'11 luglio 1883 e residente a Trieste, S. M. M. Sup. 585-1, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Caterina Kuret nata Valcic di Francesco, nata il 19 maggio 1881, moglie;
2. Giuseppina di Giacomo, nata il 3 febbraio 1908, figlia;
3. Mario di Giacomo, nato il 12 ottobre 1909, figlio;
4. Carmela di Giacomo, nata il 18 maggio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: PORRO.

(1756)

N. 11419/245/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kuret Giovanna ved. di Agostino nata Zivic, nata a Trieste il 3 giugno 1884 e residente a Trieste, Andr. C. Colombo 1, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Anna fu Agostino, nata il 6 agosto 1910, figlia;
2. Maria fu Agostino, nata l'11 dicembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: PORRO.

(1757)

N. 11419/257/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Giovanni di Antonio, nato a Trieste il 13 luglio 1894 e residente a Trieste, Rozzol 67-I, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Stefania Kuret nata Ugrin di Biagio, nata il 22 dicembre 1900, moglie;
2. Mario di Giovanni, nato il 6 maggio 1920, figlio;
3. Bruno di Giovanni, nato il 12 febbraio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: PORRO.

(1758)

---

N. 11419/255/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Giovanni di Giuseppe, nato a Trieste il 25 agosto 1863 e residente a Trieste, via E. Toti, 2-IV, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Rosa Kuret nata Rossi di Annibale, nata il 24 marzo 1871, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: PORRO.

(1759)

---

N. 11419/256/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Giovanni di Giovanni, nato a Uttoglie il 19 ottobre 1881 e residente a Trieste, Chiadino 103, p. t., è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Kuret Caterina nata Mrmolja di Giovanni, nata il 26 aprile 1887, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato l'11 novembre 1922, figlio;
3. Maria di Giovanni, nata il 7 agosto 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: PORRO.

(1760)

---

N. 11419/261/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Giuseppe fu Giacomo, nato a Trieste il 31 ottobre 1891 e residente a Trieste, Chiarbola 67, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Luigia Kuret nata Dorcich fu Giuseppe, nata il 21 giugno 1897, moglie;
2. Argeo di Giuseppe, nato il 29 agosto 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1929 - Anno VII

*Il prefetto*: PORRO.

(1761)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 135.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 16 giugno 1930 - Anno VIII

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.93 | Oro | 368.33 |
| Svizzera | 370.07 | Belgrado | 33.80 |
| Londra | 92.768 | Budapest (Pengo) | 3.34 |
| Olanda | 7.678 | Albania (Franco oro) | 368 — |
| Spagna | 224 — | Norvegia | 5.11 |
| Belgio | 2.664 | Russia (Cervonetz) | 98 — |
| Berlino (Marco oro) | 4.555 | Svezia | 5.13 |
| Vienna (Schillinge) | 2.694 | Polonia (Sloty) | 214 — |
| Praga | 56.65 | Danimarca | 5.11 |
| Romania | 11.35 | Rendita 3.50 % | 69.725 |
| Peso Argentino Oro | 16.20 | Rendita 3.50 % (1902) | 66 — |
| Peso Argentino Carta | 7.10 | Rendita 3 % lordo | 41.825 |
| New York | 19.089 | Consolidato 5 % | 84.975 |
| Dollaro Canadese | 19.085 | Obblig. Venezie 3.50 % | 74.925 |

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Elenco dei candidati che hanno ottenuta l'idoneità negli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale indetti coi decreti Ministeriali del 28 agosto e 5 novembre 1929.**

| | VOTI RIPORTATI - Prove - Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| **Provincia di ALESSANDRIA.** | | |
| 1. Badamo Nemesio di Antonio | 175 | 24 |
| 2. Bonissone Pio di Giorgio | 182 | 24 |
| 3. Casto Francesco di Giacomo | 175 | 25 |
| 4. Conti Orlando di Giacomo | 175 | 24 |
| 5. Fara Dante fu Vincenzo | 175 | 25 |
| 6. Frola Guido fu Domenico | 175 | 21 |
| 7. Gallo Giovanni fu Giovanni | 175 | 21 |
| 8. Mangosio Bartolomeo di Lorenzo | 175 | 21 |
| 9. Mantelli Erminio di Francesco | 181 | 27 |
| 10. Martinetto Michele di Pietro | 176 | 25 |
| 11. Milano Alberto di Francesco | 175 | 25 |
| 12. Mortara Giuseppe di Carlo | 175 | 23 |
| 13. Pellegri Gabriele di Cesare | 175 | 22 |
| 14. Pizzorno Osvaldo di Giuseppe | 175 | 27 |
| 15. Traverso Palmiro fu Silvestro | 175 | 23 |
| 16. Visconti Francesco di Giacomo | 175 | 22 |
| **Sede di ANCONA.** | | |
| 1. Achilli Pio di Achille | 175 | 22 |
| 2. Angilella Silvio di Filippo | 175 | 28 |
| 3. Bischi Luigi fu Angelo | 175 | 21 |
| 4. Bondioli Eligio di Enrico | 180 | 25 |
| 5. Buti Piero di Ignazio | 175 | 21 |
| 6. Cipriani Giulio di Nazzareno | 175 | 27 |
| 7. Grandini Luigi di Antonio | 175 | 28 |
| 8. Ilari Elio fu Euclide | 175 | 24 |
| 9. Lavatori Carlo fu Alessandro | 175 | 21 |
| 10. Nobili Prassede Maria fu Domenico | 175 | 21 |
| 11. Pacei Oliviero di Silvio | 175 | 21 |
| 12. Podaliri Vulpiani Fernando fu Giuseppe | 175 | 21 |
| 13. Ricciuti Ugo di Giuseppe | 175 | 21 |
| 14. Rosi Augusto di Domenico | 175 | 22 |
| 15. Santini Santino fu Alessandro | 175 | 24 |
| 16. Santucci Romolo di Dante | 175 | 23 |
| **Provincia di AQUILA.** | | |
| 1. Abrugiato Vittorio di Nicola | 175 | 21 |
| 2. Antenucci Emilio di Giovanni | 178 | 21 |
| 3. Auterio Nicola fu Michele | 183 | 21 |
| 4. Bassanin Giacomo di Tranquillo | 175 | 23 |
| 5. Bologna Romeo di Ferdinando | 175 | 25 |
| 6. Carapella Nicolino di Marziale | 175 | 21 |
| 7. Chiulli Nino fu Giacomo | 175 | 22 |
| 8. Coccopalmerio Alberto fu Domenico | 188 | 24 |
| 9. De Federicis Tommaso di Antonio | 175 | 22 |
| 10. De Sanctis Gabriele di Francesco | 175 | 26 |
| 11. Di Cicco Domenico di Giuseppe | 181 | 25 |
| 12. Di Federico Vittorio di Giuseppe | 175 | 21 |
| 13. D'Orazio Paolino di Vincenzo | 183 | 23 |
| 14. Frasca Anna di Vincenzo | 175 | 21 |
| 15. Guarneri Leopoldo di Giuseppe | 175 | 21 |
| 16. Lalli Giuseppe di Nicola | 175 | 22 |
| 17. Lucrezi Ettore fu Andrea | 175 | 21 |
| 18. Macchia Luigi fu Domenico | 175 | 21 |
| 19. Mariani Monacelli Filippo di Ettore | 175 | 21 |
| 20. Misantoni Domenico fu Alfonso | 190 | 25 |
| 21. Paolantoni Luigi di Giovanni | 191 | 24 |
| 22. Pelloni Amilcare fu Emilio | 175 | 24 |
| 23. Santori Pasquale di Francesco | 175 | 22 |
| 24. Severini Raffaele fu Giuseppe | 175 | 24 |
| 25. Spani Tommaso di Arturo | 180 | 23 |
| 26. Tiboni Raffaele di Edoardo | 180 | 23 |
| 27. Tollis Italo di Giuseppe | 175 | 24 |
| 28. Trubiano Lorenzo di Enrico | 175 | 22 |
| **Provincia di BARI.** | | |
| 1. Abbaticchio Pietro di Nicola | 175 | 21 |
| 2. Aiello Enrico Vinceslao fu Michele | 175 | 24 |
| 3. Baldassarre Lorenzo di Francesco | 176 | 21 |
| 4. Balestra Francesco di Nicola | 177 | 23 |
| 5. Boccardi Tommaso Aurelio di Pietro Domenico | 175 | 22 |
| 6. Bonavita Francesco di Nicola | 175 | 21 |
| 7. Brudaglio Riccardo di Emmanuele | 175 | 24 |
| 8. Caldarola Nicola fu Giacomo | 175 | 21 |
| 9. Calvi Mario di Oreste | 175 | 21 |
| 10. Caputi Luigi di Francesco | 177 | 22 |
| 11. Carbone Giuseppe di Vincenzo | 175 | 22 |
| 12. Cassano Pasquale fu Michele | 179 | 21 |
| 13. Castellaneta Francesco di Eustachio | 175 | 21 |
| 14. Chiancone Pietro Armando di Pasquale | 175 | 21 |
| 15. Cicco Vincenzo Riccardo di Sebastiano | 175 | 21 |
| 16. Cimadomo Michele di Vincenzo | 177 | 21 |
| 17. De Carlo Raffaele di Domenico | 176 | 22 |
| 18. De Virgiliis Vito Rocco di Raffaele | 175 | 21 |
| 19. Dipierri Gino Quinto di Antonio | 175 | 21 |
| 20. Di Trana Domenicantonio fu Rocco | 175 | 24 |
| 21. Francone Giovanni di Ignazio | 175 | 21 |
| 22. Latrofa Antonio di Francesco Paolo | 186 | 22 |
| 23. Latrofa Vito di Francesco | 175 | 21 |
| 24. Manzella Giuseppe Luigi Vincenzo di Francesco | 175 | 23 |
| 25. Milano Rocco di Vito Filippo | 175 | 21 |
| 26. Motolese Enrico di Palmerino | 175 | 21 |
| 27. Menduni Attilio di Giuseppe | 200 | 27 |
| 28. Petrella Francesco di Pasquale | 175 | 27 |
| 29. Pesce Giovanni di Vito | 183 | 25 |
| 30. Pignataro Rocco fu Francesco | 175 | 27 |
| 31. Pignatelli Egidio di Giuseppe | 175 | 21 |
| 32. Porretti Antonio di Francesco | 176 | 24 |
| 33. Prenna Angelo Raffaele di Giovanni | 175 | 21 |
| 34. Rizzo Achille di Cosimo | 175 | 24 |
| 35. Roberto G. Battista di Pasquale | 175 | 22 |
| 36. Robustini Quarta Giuseppe figlio adottivo di Vincenzo | 175 | 21 |
| 37. Russo Nicola Ubaldo di Giovanni | 177 | 23 |
| 38. Sforza Enrico di Francesco | 184 | 24 |
| 39. Solimini Francesco Paolo di Domenico | 175 | 21 |
| 40. Spirito Salvatore Angelo Michele di Giuseppe | 175 | 23 |
| 41. Susca Francesco Antonio Nicola di Vitantonio | 180 | 23 |
| 42. Svelto Aurelio Vincenzo Clodomiro di Carmelo | 175 | 21 |
| 43. Tomassini Alfredo Aldo fu Giuseppe | 175 | 23 |
| 44. Zito Francesco Paolo di Michele | 175 | 22 |

| | VOTI RIPORTATI Prove Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|

Provincia di BENEVENTO.

| | Scritte | Orali |
|---|---|---|
| 1. Acacia Emilio di Gennaro | 175 | 22 |
| 2. Annecchiarico Giuseppe di Giovanni | 175 | 23 |
| 3. Barone Fortunato di Domenico | 175 | 22 |
| 4. Biasucci Gaetano di Giacomo | 175 | 22 |
| 5. Callisto Ermenegildo fu Nicola | 175 | 22 |
| 6. Caporaso Pompeo di Nicola | 180 | 23 |
| 7. Ciriello Tristano di Enrico | 175 | 23 |
| 8. Del Vecchio Antonio fu Francesco | 175 | 21 |
| 9. Del Vecchio Francesco di Crescenzo | 175 | 23 |
| 10. Di Camillo Rocco di Angelo Santo | 175 | 22 |
| 11. Diodati Mario di Carlo | 175 | 22 |
| 12. Goglia Armando di Martino | 175 | 21 |
| 13. Grimaldi Sistantonio di Sossio | 176 | 21 |
| 14. Iannella Nicasio di Giuseppe | 175 | 22 |
| 15. Iannella Ruggiero Antonio di Francesco | 175 | 26 |
| 16. Lantella Giuseppe fu Pasquale | 175 | 21 |
| 17. Lombardi Antonio fu Rodolfo | 182 | 22 |
| 18. Marone Vittorio di Nicola | 175 | 22 |
| 19. Marotta Andrea di Giuseppe | 175 | 22 |
| 20. Marzo Nicola di Raffaele | 175 | 25 |
| 21. Nardi Michele di Domenico | 175 | 21 |
| 22. Pannullo Nicolino di Damiano | 175 | 21 |
| 23. Parrella Vincenzo fu Gennaro | 175 | 21 |
| 24. Pastore Vincenzo di Gaetano | 175 | 23 |
| 25. Pirone Antonio di Francesco | 182 | 23 |
| 26. Romano Giuseppe fu Alfonso | 175 | 21 |
| 27. Russo Raffaele fu Filippo | 175 | 21 |
| 28. Scocca Annio di Giuseppe | 175 | 22 |
| 29. Testa Teodosio di Luigi | 177 | 27 |
| 30. Vardaro Liberatore fu Gaetano | 175 | 22 |

Provincia di BERGAMO.

| | Scritte | Orali |
|---|---|---|
| 1. Bonomi Isaia fu Andrea | 175 | 22 |
| 2. Cambiaghi Italo fu Gaspare | 175 | 24 |
| 3. Gelmi Mafaldo di Carlo | 175 | 28 |
| 4. Pensotti Carlo di Giuseppe | 175 | 29 |
| 5. Rota Bernardo fu Carlo | 175 | 27 |
| 6. Tentorio Giovanni fu Gerolamo | 185 | 29 |

Provincia di BOLOGNA.

| | Scritte | Orali |
|---|---|---|
| 1. Barbieri Guido di Pietro | 175 | 23 |
| 2. Biasin Giovanni di Giovanni | 180 | 27 |
| 3. Borghi Umberto di Ildebrando | 176 | 21 |
| 4. Conticini Vittorio di Oreste | 177 | 21 |
| 5. Cuppini Amedeo di Ettore | 175 | 22 |
| 6. Crea Giuseppe fu Gaetano | 175 | 24 |
| 7. Dazzi Giuseppe fu Ciro | 178 | 25 |
| 8. Ferrari Gino di Augusto | 178 | 30 |
| 9. Filippini Giulio fu Pietro Ettore | 175 | 21 |
| 10. Fiore Francesco fu Vito Santo | 175 | 21 |
| 11. Gerbelli Paolo fu Guglielmo | 175 | 28 |
| 12. Grazia Adelfo di Celestino | 175 | 21 |
| 13. Manzini Dario fu Raimondo | 175 | 27 |
| 14. Mazzetti Carlo di Egidio | 177 | 25 |
| 15. Michelucci Luigi di Pasquale | 176 | 26 |
| 16. Morini Dante di Giuseppe | 175 | 21 |
| 17. Pancotto Francesco di Angelo | 175 | 26 |
| 18. Pasqualini Arrigo di Sergio | 175 | 22 |
| 19. Pellizzola Vittorio fu Umberto | 179 | 24 |
| 20. Petitto Salvatore di Nicolò | 175 | 24 |
| 21. Pognani Gaetano fu Teodosio | 175 | 23 |
| 22. Rossi Ivo di Carlo | 175 | 23 |
| 23. Sbrozzi Vito Armando fu Turno | 175 | 22 |
| 24. Scillone Francesco di Antonio | 175 | 22 |
| 25. Solmi Enzo di Archimede | 175 | 22 |
| 26. Tricomi Quintino di Francesco Paolo | 175 | 21 |
| 27. Venturoli Antonio fu Giuseppe | 175 | 23 |
| 28. Vignali Giuseppe di Antonio | 175 | 21 |

Provincia di BOLZANO.

| | Scritte | Orali |
|---|---|---|
| 1. Bertola Attilio di Francesco | 175 | 21 |
| 2. Faoro Augusta Norina fu Giovanni | 175 | 22 |
| 3. Lorenzoni Andrea di Giulio | 175 | 21 |
| 4. Lombardi Raffaele di Domenico | 180 | 23 |
| 5. Manfrè Alberto di Luigi | 180 | 22 |
| 6. Meneghetti Giovanni fu Giulio | 175 | 23 |
| 7. Moser Domenico di Giacomo | 178 | 21 |
| 8. Pokorny Bruno fu Carlo | 175 | 23 |
| 9. Saporetti Ulderico di Ulisse | 181 | 23 |
| 10. Sodian Mattia di Mattia | 175 | 24 |
| 11. Spampinato Gennaro di Innocenzo | 175 | 25 |
| 12. Stizzoli Vinicio di Carlo | 175 | 21 |
| 13. Tezzon Mario di Antonio | 181 | 21 |
| 14. Torri Armando fu Vincenzo | 187 | 25 |
| 15. Trevisan Aurelio di Luigi | 180 | 26 |
| 16. Trivini Bellini Ugo di Emilio | 175 | 26 |
| 17. Valentinelli Ennio di Luigi | 186 | 27 |
| 18. Vittur Goffredo fu Paolo | 175 | 27 |
| 19. Zanon Giuseppe di Narciso | 175 | 21 |
| 20. Zordan Antonio fu Simone | 175 | 24 |

Provincia di BRESCIA.

| | Scritte | Orali |
|---|---|---|
| 1. Bastianon Guglielmo di Andrea | 175 | 26 |
| 2. Bertuzzi Bruno di Alcide | 175 | 27 |
| 3. Consoli Carlo di Giovanni | 175 | 22 |
| 4. Frassine Mario di Marco | 175 | 21 |
| 5. Giliani Francesco di Giov. Battista | 175 | 27 |
| 6. Lebuis Assuero di Umberto | 175 | 25 |
| 7. Maggi Ferruccio di Fioravante | 175 | 21 |
| 8. Milesi Enrico di Battista | 185 | 21 |
| 9. Pedercini Ercole di Francesco | 177 | 25 |
| 10. Pedrali Noj Carlo di Guido | 185 | 24 |
| 11. Piva Erminio di Ermanno | 178 | 24 |
| 12. Poli Antonio di Antonio | 175 | 25 |
| 13. Scolari Giovanni di Pietro | 175 | 24 |
| 14. Verlicchi Antonio di Ugo | 175 | 24 |
| 15. Zunni Antonio di Giuseppe | 175 | 23 |

Provincia di CAGLIARI.

| | Scritte | Orali |
|---|---|---|
| 1. Biancareddu Giuseppe di Giuseppe | 175 | 27 |
| 2. Gessa Giuseppe di Antonio | 175 | 24 |
| 3. Loi Carlo di Giuseppe | 175 | 27 |
| 4. Loddo Dante figlio naturale della fu Loddo Maddalena | 175 | 24 |
| 5. Mariotti Giovanni fu Francesco | 175 | 24 |
| 6. Manias rag. Giovanni di Angelo | 175 | 24 |
| 7. Murgia rag. Salvatore Angelo di Giuseppe | 175 | 27 |
| 8. Porcella Ernesto di Efisio | 175 | 21 |
| 9. Puddu Dante di Antonio | 178 | 21 |
| 10. Sanna Orazio fu Luigi | 175 | 27 |

Provincia di CAMPOBASSO.

| | VOTI RIPORTATI Prove Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 1. Bertone Domenico di Giuseppe | 175 | 27 |
| 2. Blunno Rosario di Francesco | 175 | 24 |
| 3. Carriero Fedele di Antonio | 180 | 21 |
| 4. Chiaffarelli rag. Luigi di Clodomiro | 175 | 25 |
| 5. Corbò Alfonso di Nicola | 175 | 27 |
| 6. De Gregorio Giuseppe di Salvatore | 181 | 27 |
| 7. De Liscia Feliciantonio fu Carmine | 175 | 21 |
| 8. De Lisio Vincenzo fu Francesco | 186 | 21 |
| 9. Di Lorenzo Luigi fu Michele | 182 | 21 |
| 10. Di Lullo Vincenzo fu Francescopaolo | 178 | 23 |
| 11. Di Marco Orazio fu Giovanni | 175 | 27 |
| 12. Lanciano Giuseppe fu Ernesto | 175 | 27 |
| 13. Petrecca Michele di Costantino | 175 | 24 |
| 14. Pomponio Vincenzo di Giacinto | 175 | 27 |
| 15. Putaturo Carlo di Vincenzo | 175 | 27 |
| 16. Salvatore Angelo di Teodoro | 176 | 27 |
| 17. Venitucci Isidoro di Vincenzo | 190 | 29 |
| 18. Venditti Domenico di Luigi | 175 | 24 |

Provincia di CATANIA.

| | Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 1. Albo Benedetto fu Saverio | 175 | 21 |
| 2. Aleo Angelo di Francesco | 176 | 25 |
| 3. Ardizzone Rosario di Giuseppe | 175 | 21 |
| 4. Assenza Salvatore di Giorgio | 176 | 27 |
| 5. Barletta Antonino di Girolamo | 175 | 24 |
| 6. Caltabiano Rosario fu Salvatore | 175 | 21 |
| 7. Carbonaro Salvatore di Carmelo | 182 | 23 |
| 8. Caruso Francesco di Antonino | 178 | 22 |
| 9. Caruso Sesto di Michele | 185 | 21 |
| 10. Cassone Francesco di Raffaele | 175 | 23 |
| 11. Costantino Carlo di Salvatore | 181 | 21 |
| 12. Di Pietro Alfio di Alfio | 175 | 21 |
| 13. Ferrara Federico di Giov. Battista | 175 | 21 |
| 14. Ferrauto Giuseppe fu Pietro | 176 | 21 |
| 15. Fichera Cirino di Venerando | 175 | 24 |
| 16. Iannitto Giuseppe di Salvatore | 175 | 21 |
| 17. Latina Giuseppina di Gaetano | 175 | 21 |
| 18. Lavenia Giuseppe Carmelo di Giuseppe | 175 | 22 |
| 19. Mangano Gaetano di Salvatore | 175 | 21 |
| 20. Matarazzo Vincenzo di Biagio | 180 | 27 |
| 21. Messina Giovanni fu Salvatore | 175 | 21 |
| 22. Migneco Enrico di Emilio | 185 | 27 |
| 23. Milazzo Francesco di Giuseppe | 175 | 24 |
| 24. Reitano Antonio di Carmelo | 175 | 21 |
| 25. Salvo Antonino fu Rosario | 175 | 21 |
| 26. Sardo Giuseppe di Vincenzo | 175 | 26 |
| 27. Spampinato Alfio di Antonino | 175 | 26 |
| 28. Speranza Antonino di Antonino | 175 | 21 |
| 29. Tomaselli Giuseppe di Santo | 175 | 26 |

Provincia di CATANZARO.

| | Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 1. Aiello Giovanni di Pasquale | 175 | 27 |
| 2. Aiello Salvatore di Francesco | 175 | 28 |
| 3. Amerise Gaetano di Giuseppe | 175 | 25 |
| 4. Andreoli Achille di Giuseppe | 175 | 21 |
| 5. Anzani Mario di Antonio | 175 | 24 |
| 6. Benincasa Francesco di Giuseppe | 182 | 28 |
| 7. Caligiuri Francesco fu Ferdinando | 175 | 25 |
| 8. Catrambone Francesco Paolo di Paolo | 177 | 22 |
| 9. Cerra Giuseppe di Eugenio | 175 | 23 |
| 10. D'Ambrosio Filippo di Pietro | 179 | 25 |
| 11. De Caro Carlo di Giovanni | 175 | 27 |
| 12. Fauci Francesco fu Antonio | 175 | 22 |
| 13. Fiumanò Francesco di Giuseppe | 179 | 28 |
| 14. Foti Stefano di Filippo | 175 | 24 |
| 15. Fragale Giuseppe di Francesco | 177 | 24 |
| 16. Fuscaldo Giuseppe di Antonio | 175 | 26 |
| 17. Gentile Raffaele di Antonio | 175 | 23 |
| 18. Giusti Gennaro fu Tommaso | 175 | 27 |
| 19. Grandinetti Guido fu Michele | 175 | 24 |
| 20. Magno Vincenzo fu Michele | 175 | 30 |
| 21. Marchianò Francesco fu Giovanni | 176 | 22 |
| 22. Moraca Luigi di Saverio | 175 | 27 |
| 23. Moraca Renato di Alessandro | 175 | 23 |
| 24. Naso Vittorio di Domenico | 175 | 27 |
| 25. Panuccio Antonio di Francesco | 175 | 21 |
| 26. Pucci Antonio fu Romualdo | 186 | 27 |
| 27. Ruffo Nicola di Domenicantonio | 178 | 25 |
| 28. Santoro Filomeno di Eugenio | 175 | 26 |
| 29. Schipani Ugo fu Giovanni | 175 | 24 |
| 30. Scozzafava Raffaele di Tommaso | 181 | 27 |
| 31. Stilo Michele di Andrea | 175 | 24 |
| 32. Tiani Bernardo di Domenicantonio | 175 | 22 |
| 33. Valenti Attilio di Domenicantonio | 175 | 25 |
| 34. Ventura Ettore di Giuseppe | 176 | 29 |

Provincia di CREMONA.

| | Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 1. Barbieri Lino di Amilcare | 175 | 21 |
| 2. Casara Bruno di Silvio | 175 | 24 |
| 3. Ceschi Fernando di Aleardo | 175 | 21 |
| 4. Cesio Giovanni di Giov. Battista | 177 | 22 |
| 5. Mosconi Ugo fu Pasquale | 175 | 21 |
| 6. Pizzocaro Angelo di Giovanni | 178 | 28 |
| 7. Priori Dante fu Luigi | 176 | 23 |
| 8. Rizzardi Luigi di Leonildo | 175 | 28 |
| 9. Scrivani Guido di Serafino | 175 | 23 |
| 10. Soffientini Ruggero di Annibale | 180 | 24 |
| 11. Tonetti Mario fu Giuseppe | 176 | 27 |
| 12. Zannotti Alberto Mario di Ciro | 175 | 25 |

Provincia di CUNEO.

| | Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 1. Aimar Chiaffredo fu Chiaffredo | 175 | 22 |
| 2. Alemandi Giuseppe fu Agostino | 175 | 23 |
| 3. Barra Aldo di Giuseppe | 175 | 24 |
| 4. Berardengo Angelo fu Michele | 175 | 21 |
| 5. Berardi Emanuele di Renato | 175 | 23 |
| 6. Bongiovanni Margherita di Simone | 176 | 26 |
| 7. Boschero Ottavio fu Maurizio | 175 | 21 |
| 8. Caspani Protasio di Enrico | 175 | 22 |
| 9. Cavallo Maddalena Maria di Raimondo | 175 | 28 |
| 10. De Giovanni Corrado di Giuseppe | 179 | 24 |
| 11. De Pippo Giuseppe di Vincenzo | 178 | 21 |
| 12. Emanuel G. Battista di Giuseppe | 175 | 24 |
| 13. Gandolfi Ermanno di Decio | 175 | 23 |
| 14. Gerbino Promis Leopoldo di Pietro | 175 | 24 |
| 15. Gosso Amabile di Lorenzo | 175 | 29 |
| 16. Isola Umberto fu Vincenzo | 175 | 21 |
| 17. Leprini Lina di Diamante | 175 | 28 |
| 18. Levet Claudio di Giuseppe | 175 | 27 |
| 19. Lusso Antonio fu Bartolomeo | 175 | 27 |
| 20. Macagno Tommaso fu Giacomo | 176 | 26 |
| 21. Magliano Domenico di Giuseppe | 175 | 24 |
| 22. Maiolo Luigi di Andrea | 175 | 24 |

| | VOTI RIPORTATI Prove Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 23. Michelotti Vincenzo fu Pietro | 183 | 27 |
| 24. Minot Santo di Pietro | 182 | 23 |
| 25. Mosele Alessandro fu Pietro | 175 | 29 |
| 26. Palmaro Mario di Eusebio | 175 | 29 |
| 27. Pellizzeri Oreste di Bartolomeo | 176 | 28 |
| 28. Rivera G. Battista di Gennaro | 175 | 24 |
| 29. Rosa Giuseppe di Giovan Battista | 175 | 26 |
| 30. Rosati Mario di Ferdinando | 178 | 28 |
| 31. Sacco Gildo fu Pietro | 175 | 27 |
| 32. Tassone Domenico di P. Rocco | 175 | 27 |
| 33. Veglia Giovanni fu Lorenzo | 178 | 25 |
| 34. Vietto Giovanni Alessandro fu Bartolomeo. | 175 | 24 |

Provincia di FIRENZE.

| | Scritte | Orali |
|---|---|---|
| 1. Bianchi Alessandro fu Giuseppe | 175 | 26 |
| 2. Firenzuoli Alberto di Alfredo | 175 | 29 |
| 3. Giani Amedeo di Donato | 175 | 25 |
| 4. Giannelli Fernando fu Quirino | 175 | 24 |
| 5. Iozzi Giovanni di Pietro | 175 | 26 |
| 6. Livi Filiberto fu Asterio | 175 | 24 |
| 7. Magnanensi Mario di Oreste | 175 | 30 |
| 8. Mercanti Remigio fu Adelindo | 177 | 22 |
| 9. Mori Giovanni di Elio | 175 | 25 |
| 10. Nocentini Ilario di Narciso | 175 | 28 |
| 11. Perelli Guido di Arturo | 175 | 26 |
| 12. Tartarelli Angelo di Ernesto | 175 | 26 |

Provincia di FOGGIA.

| | Scritte | Orali |
|---|---|---|
| 1. Barbaro Luigi Nunziante Sabino di Sabino | 178 | 26 |
| 2. Caputi Angelo Saverio di Mauro | 175 | 25 |
| 3. Di Conza Beniamino di Michele | 177 | 23 |
| 4. D'Orsi Leonardo Giovanni di Michele | 178 | 23 |
| 5. Fajenza Arduino di Vincenzo | 175 | 21 |
| 6. Fasanella Domenico Rocco Elia di Michelantonio | 175 | 24 |
| 7. Giannetta Donato di Rocco | 180 | 23 |
| 8. Giannino Michelangelo fu Ruggiero | 175 | 23 |
| 9. Grilli Silvio di Prospero | 175 | 27 |
| 10. Margherita Amilcare di Raffaele | 175 | 22 |
| 11. Nardella Matteo Angelo fu Michele | 175 | 23 |
| 12. Palatella Guido Antonio Nicola Pompeo di Francesco Paolo | 175 | 21 |
| 13. Palombella Fortunino Pietro Egidio fu Tito | 175 | 22 |
| 14. Villella Renato Tommaso Pasquale Antonio di Natale | 175 | 23 |
| 15. Vista Giovanni di Francesco | 175 | 24 |

Provincia di FORLI'.

| | Scritte | Orali |
|---|---|---|
| 1. Babini Enzo di Giovanni | 175 | 29 |
| 2. Bartoli Vincenzo di Angelo | 175 | 23 |
| 3. Bazzi Alteo di Domenico | 177 | 26 |
| 4. Borghi Bruno di Giuseppe | 178 | 23 |
| 5. De Lorenzi Alberto fu Cesare | 177 | 24 |
| 6. Giacalone Benedetto di Nicolò | 182 | 29 |
| 7. Giunchi Alfredo di Giovanni | 181 | 29 |
| 8. Guazzo Ferruccio di Igea | 177 | 27 |
| 9. Incerti Annibale di Aurelio | 184 | 27 |
| 10. Maioli Angelo fu Battista | 175 | 27 |
| 11. Mari Armando di Agostino | 175 | 23 |
| 12. Mazzoni Pietro di Giuseppe | 186 | 29 |
| 13. Naglia Gino di Francesco | 176 | 27 |
| 14. Neri Antonietta di Domenico | 175 | 27 |

| | VOTI RIPORTATI Prove Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 15. Polloni Federico fu Emilio | 175 | 27 |
| 16. Severi Luciano fu Cesare | 175 | 26 |
| 17. Succi Cimentini Flobert di Antonio | 183 | 29 |
| 18. Svienna Mario di Secondo | 178 | 25 |

Provincia di GENOVA.

| | Scritte | Orali |
|---|---|---|
| 1. Agnese Licio di Domenico | 187 | 21 |
| 2. Albavera Giuseppe di Andrea | 175 | 21 |
| 3. Baixin Italo di Bernardo | 175 | 27 |
| 4. Bellone Francesco di Cesare | 175 | 22 |
| 5. Bozzo Umberto fu Michele | 175 | 24 |
| 6. Costa Antonio Emilio di Domenico | 175 | 23 |
| 7. Dell'Atti Angelo di Cosimo | 175 | 21 |
| 8. De Andreis Francesco di Celestino | 175 | 24 |
| 9. Gotelli Lorenzo fu Lorenzo | 175 | 21 |
| 10. Lupi Giuseppe di Giacomo | 177 | 23 |
| 11. Motta Emanuele fu Domenico | 175 | 22 |
| 12. Perazzino Pietro fu Giov. Antonio | 175 | 24 |
| 13. Piccardo Benedetto di Luigi | 175 | 21 |
| 14. Pianetti Franco di Amatore | 175 | 21 |
| 15. Rat Giovanni di Silvio | 182 | 27 |
| 16. Romani Luigi di Saverio | 175 | 22 |
| 17. Sandino Giuseppe di Bartolomeo | 175 | 21 |

Provincia di GORIZIA.

| | Scritte | Orali |
|---|---|---|
| 1. Ianzig rag. Mario di Emilio | 175 | 22 |
| 2. Locardi dott. Luigi fu Federico | 178 | 26 |
| 3. Spigolon rag. Fausto di Luigi | 175 | 25 |

Provincia di LECCE.

| | Scritte | Orali |
|---|---|---|
| 1. Augenti Giacomo di Domenico | 175 | 23 |
| 2. Barbara Salvatore di Andrea | 175 | 27 |
| 3. Bortone Cesare di Francesco | 180 | 28 |
| 4. Colazzo Raffaele di Michele | 175 | 23 |
| 5. D'Amuri Giuseppe di Eugenio | 175 | 23 |
| 6. De Bartolo Francesco Paolo d'ignoti | 175 | 24 |
| 7. Fracella Pantaleo fu Angelo | 175 | 21 |
| 8. Lo Sasso Luigi Maria fu Pasquale | 175 | 26 |
| 9. Lupo Giovanni fu Salvatore | 175 | 21 |
| 10. Mazzeo Giovanni di Giorgio | 175 | 24 |
| 11. Ostillio Alberto di Angelo Raffaele | 175 | 26 |
| 12. Protino Raffaele Carmelo di Cosimo | 175 | 23 |
| 13. Renna Giuseppe Cosimo di Oronzo | 175 | 22 |
| 14. Sossi Pasquale di Cosimo | 175 | 28 |
| 15. Sperti Oscar di Vito | 175 | 24 |
| 16. Villani Pietro di Giovanni | 175 | 21 |

Provincia di MESSINA.

| | Scritte | Orali |
|---|---|---|
| 1. Aliotta Luigi di Giuseppe | 175 | 24 |
| 2. Allegra Santi fu Giuseppe | 175 | 21 |
| 3. Arigò Antonino di Salvatore | 175 | 28 |
| 4. Barbuto Natale fu Carmine | 178 | 21 |
| 5. Barca Giuseppe di Francesco | 175 | 26 |
| 6. Belardo Pasquale di Carmelo | 175 | 24 |
| 7. Bellizzi Francesco di Angelo | 175 | 30 |
| 8. Calderone Francesco di Antonino | 175 | 28 |
| 9. Carbone Francesco di Nicola | 175 | 23 |
| 10. Castrogiovanni Francesco fu Filippo | 175 | 25 |
| 11. Chianese Vincenzo di Domenico | 175 | 28 |
| 12. Chirico Fortunato di Luigi | 175 | 27 |
| 13. Costanza Vittorino di Rosario | 175 | 22 |
| 14. Crucitti Nicola di Demetrio | 175 | 24 |

| | VOTI RIPORTATI Prove Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 15. Di Leo Giovanni di Giuseppe | 175 | 22 |
| 16. Durante Egisto fu Francesco | 175 | 24 |
| 17. Faranda Sebastiano di Francesco | 175 | 25 |
| 18. Franco Arturo fu Carmelo | 178 | 29 |
| 19. Galluccio Francesco fu Michele | 175 | 27 |
| 20. La Camera Fortunato di Giuseppe | 176 | 27 |
| 21. Messina Giuseppe di Carmelo | 175 | 21 |
| 22. Neri Giuseppe di Giuseppe | 175 | 21 |
| 23. Nicita Olindo fu Rocco | 175 | 24 |
| 24. Occhipinti Gioacchino di Eugenio | 175 | 28 |
| 25. Pantano Salvatore di Antonino | 175 | 23 |
| 26. Papa Silvio di Santi | 175 | 28 |
| 27. Quiligotti Angelo di Elio | 178 | 30 |
| 28. Reitano Domenico fu Stefano | 175 | 26 |
| 29. Savina Michelangelo di Andrea | 175 | 25 |
| 30. Sciascia Giuseppe di Salvatore | 175 | 28 |
| 31. Siragusa Ciro fu Domenico | 175 | 30 |
| 32. Tavella Francesco di Nicola | 175 | 26 |
| 33. Traviglia Cono fu Carlo | 175 | 21 |
| 34. Tricoli Alfredo Riccardo fu Emanuele | 175 | 21 |
| 35. Vaccina Francesco di Gregorio | 175 | 25 |
| 36. Varone Domenico di Alfredo | 175 | 26 |

Provincia di MILANO.

| | Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 1. Arata Angelo di Benedetto | 175 | 24 |
| 2. Bellaviti Giovanni di Giovanni | 175 | 24 |
| 3. Buzzi Atteo fu Giovanni | 175 | 25 |
| 4. Lanzani Angelo di Carlo | 175 | 24 |
| 5. Lazzarini Carlo fu Francesco | 175 | 21 |
| 6. Leoni Attilio di Angelo | 176 | 23 |
| 7. Lovati Natale di Adolfo | 182 | 29 |
| 8. Magri Pietro fu Emanuele | 178 | 23 |
| 9. Manzoni Giovanni Battista di Ettore | 175 | 24 |
| 10. Nazzani Carlo di Pietro | 175 | 26 |
| 11. Ricciardi Giulio di Giuseppe | 175 | 21 |
| 12. Rodini Cesare di Agostino | 175 | 24 |
| 13. Rossi Attilio fu Luigi | 175 | 21 |
| 14. Soave Giovanni di Tommaso | 175 | 21 |
| 15. Zecca Fausto di Domenico | 175 | 26 |

Provincia di NAPOLI.

| | Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 1. Barillaro Emilio di Francesco | 175 | 24 |
| 2. Barillaro Raffaele di Francesco | 175 | 22 |
| 3. Cappuccio Michele di Domenico | 175 | 24 |
| 4. Ciullo Giuseppe di Antonio | 175 | 22 |
| 5. Conca Paolo di Crescenzo | 207 | 30 |
| 6. Cortese Gennarino fu Celestino | 175 | 26 |
| 7. Cursio Raffaele di Michelangelo | 188 | 24 |
| 8. De Iorio Alfredo di Michele | 175 | 26 |
| 9. D'Ettore Vincenzo di Nicola | 175 | 25 |
| 10. Di Lorenzo Lorenzo di Vincenzo | 175 | 22 |
| 11. Di Meo Pasquale fu Luigi | 175 | 23 |
| 12. Di Palma Leucio di Salvatore | 175 | 25 |
| 13. Di Pilla Giovannangelo di Michele | 175 | 23 |
| 14. Di Santo Angelo Michele di Salvatore | 175 | 24 |
| 15. Donadio Armando di Teopompo | 175 | 24 |
| 16. Galante Giovanni di Raffaele | 175 | 25 |
| 17. Gioia Fabio fu Luigi | 175 | 25 |
| 18. Graziano Vincenzo Alessandro di Giuseppe | 175 | 21 |
| 19. Landolfo Giuseppe fu Leonzio | 176 | 27 |
| 20. Laudato Andrea fu Francesco | 175 | 24 |
| 21. Lebano Emilio di Germano Luigi | 176 | 24 |
| 22. Maracino Armando fu Giuseppe | 176 | 25 |
| 23. Martellone Pasquale di Giuseppe | 175 | 25 |
| 24. Martino Francesco di Francesco di Paola | 175 | 23 |
| 25. Martino Amedeo di Giuseppe | 175 | 24 |
| 26. Massaro Carlo fu Raffaele | 175 | 24 |
| 27. Melillo Pasquale di Vincenzo | 175 | 23 |
| 28. Pandalone Maria di Raffaele | 182 | 24 |
| 29. Paone Tito fu Pasquale | 175 | 23 |
| 30. Parisi Giuseppe di Giovanni | 175 | 24 |
| 31. Pellicciari Raffaele fu Filippo | 175 | 27 |
| 32. Penta Giovanni di Francesco | 180 | 27 |
| 33. Polazzi Tito fu Rodolfo | 175 | 23 |
| 34. Porta Antonio fu Gennaro | 175 | 28 |
| 35. Rossi Gaetano di Francesco Vincenzo | 175 | 21 |
| 36. Rossini Roberto fu Nicola | 177 | 27 |
| 37. Sannino Raffaele di Luigi | 175 | 27 |
| 38. Scuotri Davide di Canio | 175 | 25 |
| 39. Silvagni Giovanni di Giulio | 175 | 23 |
| 40. Stefanelli Alfredo fu Ruggiero | 175 | 23 |
| 41. Tafaro Antonio di Sebastiano | 177 | 25 |
| 42. Tucci Ugo fu Salvatore | 175 | 21 |
| 43. Vitale Francesco di Carmine | 175 | 26 |

Provincia di PALERMO.

| | Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 1. Ajosa Pasquale di Stefano | 175 | 24 |
| 2. Alessi Nicolò di Giovanni | 175 | 22 |
| 3. Barrile Eugenio fu Antonino | 175 | 25 |
| 4. Campo Vincenzo di Stefano | 179 | 28 |
| 5. Cangialosi Antonino fu Francesco | 175 | 24 |
| 6. Caputo Luigi di Giuseppe | 175 | 27 |
| 7. Carbone Gioacchino di Stefano | 175 | 21 |
| 8. Cascio Nicolò fu Calogero | 175 | 21 |
| 9. Cirami Antonio di Vincenzo | 186 | 24 |
| 10. Consolo Giovanni di Salvatore | 176 | 29 |
| 11. Cuttitta Biagio fu Francesco | 175 | 21 |
| 12. Damiani Vincenzo di Domenico | 180 | 23 |
| 13. De Blasi Paolo di Antonino | 175 | 24 |
| 14. Di Vita Luigi di Vincenzo | 186 | 24 |
| 15. Falletta Giuseppe di Vincenzo | 175 | 21 |
| 16. Fantauzzo Salvatore fu Giuseppe | 177 | 23 |
| 17. Figlia Antonino di Eduardo | 175 | 24 |
| 18. Geraci Luciano di Francesco | 175 | 24 |
| 19. Giallombardo Nicolò fu Giovanni | 177 | 21 |
| 20. Giardina Gino di Giuseppe | 176 | 26 |
| 21. Ippolito Antonino di Alfonso | 175 | 25 |
| 22. La Mantia Giuseppe di Simeone | 175 | 22 |
| 23. Lodato Giuseppe di Agostino | 175 | 21 |
| 24. Majorca Michele fu Salvatore | 175 | 26 |
| 25. Manuli Giuseppe di Mario | 175 | 21 |
| 26. Maugeri Antonino fu Ignazio | 175 | 23 |
| 27. Napolitani Carlo fu Francesco | 175 | 24 |
| 28. Noto Millefiori Vincenzo di Gaetano | 175 | 22 |
| 29. Ognibene Calogero fu Antonino | 175 | 21 |
| 30. Panzica Giacomo di Antonino | 175 | 27 |
| 31. Peri Guido di Illuminato | 175 | 21 |
| 32. Pinzone Vito di Calogero | 175 | 22 |
| 33. Pischedda Giovanni di Lelio | 175 | 21 |
| 34. Ponte Paolo fu Antonino | 175 | 24 |
| 35. Provenzano Vincenzo fu Giuseppe | 175 | 23 |
| 36. Raimondo Guido di Giuseppe | 175 | 28 |
| 37. Roxas Cesare fu Calogero | 175 | 23 |
| 38. Roxas Giuseppe di Melchiorre | 175 | 21 |

| | VOTI RIPORTATI Prove Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 39. Salvaggio Giuseppe di Calogero | 175 | 24 |
| 40. Sparacino Filippo fu Antonino | 175 | 27 |
| 41. Staiti Alfio di Francesco | 175 | 21 |
| 42. Veronese Vittorio di Corrado | 175 | 23 |

Provincia di PAVIA.

| | Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 1. Baldini geom. Alberto fu Mario | 175 | 21 |
| 2. Bianchi rag. Lelio di Amedeo | 183 | 23 |
| 3. Buscaglia rag. Roberto di Giacomo | 175 | 21 |
| 4. Celada dott. Mario fu Santo | 183 | 26 |
| 5. Cerri rag. Attilio fu Cesare | 188 | 23 |
| 6. Del Bon Maria fu Giovanni | 176 | 26 |
| 7. Fontana Teresa di Siro | 179 | 23 |
| 8. Gerli Gaspare fu Emilio | 178 | 28 |
| 9. Giovene Nicola fu Raffaele | 182 | 28 |
| 10. Grignani rag. Giuseppe di Angelo | 175 | 21 |
| 11. Grossi Artemio di Clemente | 175 | 21 |
| 12. Leonardi Giovanni Battista fu Luigi | 182 | 26 |
| 13. Masotti dott. Mario fu Guido | 178 | 21 |
| 14. Mingrone Antonio di Paolo Francesco | 180 | 23 |
| 15. Perotti geom. Luigi di Stefano | 175 | 26 |
| 16. Pizzi dott. Marco fu Guglielmo | 176 | 24 |
| 17. Pozzi geom. Mario di Santo | 175 | 27 |
| 18. Sangiorgi rag. Teresio di Ernesto | 175 | 21 |
| 19. Stringa Virginio di Alessandro | 175 | 23 |
| 20. Taverna Mario di Luigi | 176 | 21 |
| 21. Veneroni rag. Angelo di Pietro | 175 | 21 |

Provincia di PERUGIA.

| | Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 1. Bussotti dott. Busone fu Angelo | 180 | 21 |
| 2. Madan Gaetano di Antonio | 175 | 22 |
| 3. Milletti rag. Francesco di Giovanni | 181 | 24 |
| 4. Paoloni rag. Alessio fu Filippo | 175 | 22 |
| 5. Servetti rag. Enrico fu Luca | 187 | 21 |

Provincia di PISA.

| | Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 1. Antoni Giulio di Mario | 175 | 23 |
| 2. Barsanti Italo fu Adolfo | 175 | 23 |
| 3. Betti Emilio fu Francesco | 175 | 21 |
| 4. Checcucci Giulio fu Emilio | 180 | 25 |
| 5. De Palo Vittorio di Giuseppe | 182 | 21 |
| 6. Di Dionisio Ettore di Alfredo | 175 | 21 |
| 7. Fanti Clorindo di Ambrogio | 175 | 24 |
| 8. Ferretti Gustavo di Aurelio | 177 | 23 |
| 9. Paita Arturo fu Luigi | 188 | 25 |
| 10. Palombo Amerigo di Raffaello | 175 | 23 |
| 11. Petralli Rino di Giulio | 175 | 24 |
| 12. Pieroni Ado di Pietro | 177 | 25 |
| 13. Spizzichino Elio fu Enrico | 175 | 26 |
| 14. Stagi Dante di Ugo | 175 | 21 |

Provincia di ROMA.

| | Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 1. Antonelli Giuseppe Nicola di Domenico | 175 | 27 |
| 2. Apuzzo Ernesto di Luigi | 176 | 25 |
| 3. Bellano Cesare di Raffaele | 175 | 25 |
| 4. Bianchi Cesare di Zelindo | 175 | 23 |
| 5. Borlenghi Italo di Antonio | 175 | 21 |
| 6. Calisse Carlo fu Stefano | 176 | 21 |
| 7. Cassone Nicola di Luca Amedeo | 175 | 23 |
| 8. Cattarinussi Angelo fu Bernardo | 177 | 22 |
| 9. Cerroni Sestilio di Nazareno | 175 | 21 |
| 10. Cerutti Mario di Umberto | 175 | 27 |
| 11. Coccia Giovanni di Domenico | 175 | 24 |
| 12. Collepardi Raffaele di Augusto | 175 | 22 |
| 13. Colosimo Giacomo fu Antonio | 175 | 22 |
| 14. Coppotelli Luigi d'Ignoti | 175 | 21 |
| 15. De Alojsio Domenico di Vincenzo | 175 | 23 |
| 16. Del Re Paolo di Nicola | 175 | 23 |
| 17. De Vito Rocco di Nicola Domenico | 175 | 23 |
| 18. Di Toro Giovannino di Carmine | 175 | 26 |
| 19. Fortuna Giuseppe di Leonardo | 175 | 23 |
| 20. Garzilli Arnaldo di Crescenzo | 175 | 24 |
| 21. Gatta Cheren fu Vincenzo | 175 | 22 |
| 22. Gelpi Alberto fu Pietro | 175 | 24 |
| 23. Giustiniani Antonio fu Luigi | 175 | 24 |
| 24. Iacubino Martino di Matteo | 177 | 27 |
| 25. Izzo Giuseppe fu Leopoldo | 175 | 24 |
| 26. Lancia Ciro Giuseppe di Ciro | 175 | 26 |
| 27. Maculani Mariano di Venanzio | 176 | 22 |
| 28. Marchione Ettore fu Sabatino | 175 | 24 |
| 29. Marrocco Pericle di Giacomo | 175 | 29 |
| 30. Mazzoli Gregorio di Antonio | 175 | 27 |
| 31. Morganti Antonio di Luigi | 175 | 21 |
| 32. Pelosi Bernardino di Giovanni Battista | 176 | 25 |
| 33. Peruzzi Ferdinando fu Lorenzo | 175 | 22 |
| 34. Purificato Francesco fu Pasquale | 175 | 24 |
| 35. Raganelli Augusto di Francesco | 176 | 24 |
| 36. Ricciotti Guido di Giovanni | 175 | 24 |
| 37. Rosi Umberto fu Giuseppe | 178 | 21 |
| 38. Rossi Eugenio di Domenico | 175 | 22 |
| 39. Sposito Ivo di Sergio | 175 | 21 |
| 40. Trippetti Domenico fu Giosafatte | 175 | 22 |
| 41. Veronesi Nullo di Ernesto | 175 | 22 |

Provincia di SALERNO.

| | Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 1. Adducci Saverio di Giuseppe | 180 | 25 |
| 2. Basso dott. Ferruccio di Giovanni | 175 | 21 |
| 3. Belmonte Michele fu Angelo | 175 | 24 |
| 4. Brandolini Arnaldo fu Giuseppe | 182 | 21 |
| 5. Brienza Giuseppe di Nicola | 175 | 21 |
| 6. Civale Taddeo di Alfonso | 175 | 22 |
| 7. Consoli Paolo di Gaetano | 175 | 21 |
| 8. Conte Luigi fu Rocco | 175 | 24 |
| 9. Cuoghi Arduino di Licurgo | 175 | 22 |
| 10. D'Ambrosi Giuseppe di Romualdo | 175 | 21 |
| 11. D'Auria Raimondo fu Vincenzo | 175 | 21 |
| 12. De Filippi Filippo di Michele | 176 | 22 |
| 13. De Fina Rocco fu Vincenzo | 175 | 23 |
| 14. De Francesco Giuseppe fu Giuseppe | 175 | 22 |
| 15. De Mercurio Mario fu Vittorio | 175 | 21 |
| 16. De Salvo Biagio fu Domenico | 175 | 21 |
| 17. Di Giura Giovanni di Vincenzo | 175 | 24 |
| 18. Falco Domenico di Salvatore | 175 | 21 |
| 19. Filizzola Luigi di Leonardo | 176 | 22 |
| 20. Forenza Antonio di Antonio | 175 | 21 |
| 21. Forestieri Biagio fu Pietro | 175 | 22 |
| 22. Forte Gaetano di Giuseppe | 179 | 24 |
| 23. Frasson Vittorio di Giuseppe | 177 | 21 |
| 24. Fusillo Pasquale di Antonio | 175 | 21 |
| 25. Gatti Angelo di Francesco | 175 | 21 |
| 26. Giangrande Ulderico di Carmelo | 175 | 21 |
| 27. Lauriello Vincenzo di Giuseppe | 175 | 22 |
| 28. Lavorato Francesco di Alfonso | 175 | 21 |
| 29. Lettieri rag. Francesco Gius. di Salvatore | 175 | 23 |

| | VOTI RIPORTATI Prove Scritte su 250 | Orali su 30 |
|---|---|---|
| 30. Liguori Alberto di Giuseppe | 175 | 26 |
| 31. Lotesto rag. Michele Antonio di Nunzio | 175 | 22 |
| 32. Mangini Pasquale di Rocco | 175 | 21 |
| 33. Marini Stefano di Giovanni | 178 | 21 |
| 34. Mauro Pasquale fu Vincenzo | 175 | 21 |
| 35. Mazzone Angelo fu Rosario | 175 | 21 |
| 36. Melazzo rag. Pasquale di Vincenzo | 175 | 23 |
| 37. Mele Raffaele fu Vincenzo | 175 | 22 |
| 38. Micele rag. Giuseppe fu Filippantonio | 175 | 23 |
| 39. Mordente Benedetto Francesco Maria di Gennaro | 175 | 21 |
| 40. Murolo Gaetano di Vincenzo | 175 | 22 |
| 41. Palatiello Vincenzo di Raffaele | 175 | 23 |
| 42. Palazzi Cataldo di Pietro | 176 | 23 |
| 43. Paternostro dott. Raffaele di Giulio | 175 | 24 |
| 44. Palachin Gino di Pio | 176 | 21 |
| 45. Perillo Francesco di Eugenio | 177 | 22 |
| 46. Petrosini Oreste di Giuseppe | 175 | 21 |
| 47. Petrosino Giuseppe di Geremia | 175 | 21 |
| 48. Quaglia Fortunato di Pasquale | 175 | 21 |
| 49. Rasi Mario di Quintilio | 178 | 21 |
| 50. Ruggi D'Aragona Guido di Roberto | 180 | 23 |
| 51. Russo rag. Emanuele di Gennaro | 175 | 21 |
| 52. Russo rag. Luigi di Gabriele | 175 | 23 |
| 53. Scotton Giuseppe fu Pietro | 179 | 22 |
| 54. Segreto Luigi di Aniello | 175 | 23 |
| 55. Siani Salvatore di Giovanni | 175 | 21 |
| 56. Sole rag Felice di Giuseppe | 175 | 23 |
| 57. Toglia Giuseppe di Federico | 177 | 21 |
| 58. Ziccardi Fiorentino di Alessandro | 175 | 22 |

Provincia di TORINO.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Alessio Lorenzo di Enrico | 175 | 22 |
| 2. Amprimo Aldo fu Giovanni | 175 | 23 |
| 3. Bianchetti rag. Vittorio Natale di Domenico | 175 | 25 |
| 4. Bonelli Giovanni Battista di Enrico | 175 | 25 |
| 5. Bozzello rag. Agostino fu Giovanni | 175 | 24 |
| 6. Bruno Alberto di Giuseppe | 175 | 25 |
| 7. Castelli Pietro di Luigi | 175 | 25 |
| 8. Caveri Severino di Renato | 175 | 28 |
| 9. Clarotti Mario di Roberto | 178 | 24 |
| 10. Creton geom. Rinaldo fu Francesco | 175 | 21 |
| 11. Fornaca dott. Roberto di Vittorio | 175 | 24 |
| 12. Frassj Ferdinando fu Germano | 175 | 23 |
| 13. Giua Giuseppe di Erminio | 175 | 21 |
| 14. Iannel Vittorio Albino di Alessandro | 175 | 21 |
| 15. Ottolenghi dott. Raymond fu Michele | 204 | 28 |
| 16. Peyretti Giuseppe di Alessandro | 175 | 21 |
| 17. Pozzo rag. Luigi di Domenico | 184 | 24 |
| 18. Ravetto rag. Attilio di Bartolomeo | 175 | 24 |
| 19. Rigoletti dott. Ermanno di Federico | 175 | 24 |
| 20. Romeo rag. Giuseppe di Giovanni | 179 | 22 |
| 21. Spagnuolo Leopoldo di Saverio | 179 | 21 |
| 22. Thiebat Alfonso di Giuseppe | 175 | 24 |
| 23. Turolo rag. Michele di Antonio | 175 | 21 |
| 24. Valerio Ettore di Alessandro | 175 | 24 |

Provincia di TRENTO.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Bonato Giuseppe Mario fu Bartolo | 175 | 26 |
| 2. Briani Ottorino di Luigi | 176 | 21 |
| 3. Ciola Umberto di Angelo | 186 | 24 |
| 4. Hoffer Luigi di Enrico | 181 | 25 |
| 5. Paoli Silvio di Giuseppe | 177 | 22 |
| 6. Raimondi Luigi di Raimondo | 183 | 26 |
| 7. Rebonato Rinaldo Gaetano di Amadio Francesco Luigi | 175 | 27 |
| 8. Tessarolo Alberto fu Francesco | 175 | 25 |
| 9. Tonolli Mario di Carmine | 175 | 21 |
| 10. Zeni Emanuele fu Giovanni | 175 | 21 |

Provincia di TRIESTE.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Balde Bruno di Carlo | 175 | 21 |
| 2. Bonassi Ernesto di Francesco | 175 | 24 |
| 3. Borri rag Pietro fu Giovanni | 178 | 27 |
| 4. Calligaris dott. Roberto fu Luigi | 175 | 27 |
| 5. Checchich Giovanni di Giacomo | 175 | 22 |
| 6. Cossi Adalberto di Giovanni | 175 | 25 |
| 7. Coverlizza Mario di Matteo | 175 | 24 |
| 8. Gardini dott. Pilade Arnaldo di Oreste | 175 | 27 |
| 9. Jess Paolo di Luigi | 175 | 27 |
| 10. Stabili Arturo di Mario | 175 | 21 |
| 11. Stigliani Attilio Luigi Biagio d Lucantonio | 175 | 23 |
| 12. Teti Francesco fu Luigi | 175 | 21 |

Provincia di UDINE.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Allatere dott. Ottorino di Pietro | 175 | 21 |
| 2. Barazzutti rag. Mario fu Antonio | 175 | 21 |
| 3. Baroni Mario di Angelo | 175 | 21 |
| 4. Durli rag. Vittorio Silvio fu Federico | 175 | 21 |
| 5. Fortunati rag. Spartaco di Ettore | 179 | 21 |
| 6. Gabrieinsig Vinicio di Leandro | 175 | 24 |
| 7. Gaspardo Pietro fu Natale | 176 | 21 |
| 8. Giorgessi Daniele di Mattia | 175 | 24 |
| 9. Mejorin Guido fu Valentino | 177 | 21 |
| 10. Mollo dott. Domenico fu Angelo | 177 | 21 |
| 11. Monai rag. Angelo fu Antonio | 175 | 21 |
| 12. Pellizzari Ermete di Giovanni | 179 | 21 |
| 13. Sarti Augusto di Aristide | 175 | 24 |
| 14. Sturam Valentino Cirillo fu Giovanni | 175 | 21 |
| 15. Vespignani rag. Romualdo di Silvio | 175 | 21 |
| 16. Tomaciello geom Mario fu Giovanni | 175 | 24 |
| 17. Zerilli rag. Ernesto fu Andrea | 175 | 24 |

Provincia di VENEZIA.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Alberton Sisto di Agostino | 180 | 26 |
| 2. Baccaglini Bruno di Francesco | 180 | 26 |
| 3. Bellin Giovanni fu Pietro | 175 | 25 |
| 4. Boghetto Guido di Luigi | 175 | 21 |
| 5. Canal Marcello fu Bernardo | 181 | 24 |
| 6. Carlotti Alberto di Carlo | 180 | 21 |
| 7. Cester Luigi di Antonio | 177 | 21 |
| 8. Conte Felice di Luigi | 180 | 26 |
| 9. Dall'O Luciano fu Gottardo | 175 | 24 |
| 10. Da Re Mario di Giuseppe | 175 | 26 |
| 11. Guzzetta Salvatore di Sebastiano | 175 | 21 |
| 12. Marcello Francesco Antonio di NN e di Rachele Marcello | 175 | 27 |
| 13. Moscardi Domenico di Cesare | 175 | 21 |
| 14. Parolin Giuseppe di Angelo | 177 | 27 |
| 15. Pellizzari Giuseppe fu Nicolò | 180 | 23 |
| 16. Sambro Luigi di Carlo | 180 | 27 |
| 17. Spigolon Giuseppe fu Luigi | 175 | 27 |
| 18. Talpo Ferdinando di Francesco | 179 | 27 |
| 19. Terreri Antonio fu Giuseppe Nicola | 175 | 27 |
| 20. Tonini Olvrado di Noè | 180 | 23 |
| 21. Zamboni Alberto di Giovanni | 178 | 25 |

| | Voti riportati - Prove Scritte su 250 | Voti riportati - Prove Orali su 30 |
|---|---|---|
| **Provincia di VERCELLI.** | | |
| 1. Aina Cornelio di Francesco | 175 | 23 |
| 2. Bertolone Domenico di Giovanni | 175 | 27 |
| 3. Cappugi Tito di Augusto | 175 | 24 |
| 4. Croce Giovanni fu Angelo | 175 | 22 |
| 5. De Giovanni Felice di Giacomo | 175 | 27 |
| 6. Ferraro Vittore di Giovanni | 175 | 27 |
| 7. Graziano Antonio di Ottavio | 175 | 23 |
| 8. Guelpa Giovanni fu Luigi | 177 | 28 |
| 9. Inverardi Alessandro di Italo | 177 | 25 |
| 10. Lepora Bernardino di Umberto | 175 | 26 |
| 11. Meriglio Luigi fu Domenico | 175 | 22 |
| 12. Mezzana Massimo fu Giovanni Battista | 175 | 24 |
| 13. Mosca Giovanni di Silvino | 176 | 23 |
| 14. Paracchini Umberto di Giuseppe | 177 | 22 |
| 15. Peroni Giovanni di Giuseppe | 175 | 24 |
| 16. Perucca Michele fu Michele | 175 | 26 |
| 17. Raina Alfredo di Giuseppe | 175 | 22 |
| 18. Raviglione Francesco di Carlo | 175 | 26 |
| 19. Scanzetti Giorgio di Francesco | 175 | 26 |
| 20. Terrone Giuseppe di Andrea | 175 | 23 |
| 21. Uglio Sergio di Francesco | 175 | 24 |
| 22. Zanone Giovanni di Albino | 175 | 25 |
| **Provincia di VERONA.** | | |
| 1. Bendazzoli Santo di Francesco | 175 | 21 |
| 2. Brodesco Giovanni di Giacinto | 176 | 23 |
| 3. Casagrande Mario di Bortolo | 175 | 22 |
| 4. Contu Egidio di Giovanni | 175 | 24 |
| 5. Coronin Giovanni Battista di Domenico | 175 | 21 |
| 6. De Martin-Tropanin Candido Girolamo di Romano | 175 | 24 |
| 7. Donisi Angelo di Francesco | 182 | 22 |
| 8. Fabbietti Ada Wanda di Cipriano | 175 | 22 |
| 9. Franceschini Luigi fu Giuseppe | 175 | 23 |
| 10. Sacchiero dott. rag. Nereo di Umberto | 182 | 21 |
| 11. Tenani Aurelio di Vittorio | 176 | 21 |

(3040)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica dei Margi di Birgi e del Gorgo Marausa, in provincia di Trapani.**

Con decreto 10 giugno 1930-VIII del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica dei Margi di Birgi e del Gorgo Marausa il cui comprensorio ricade in provincia di Trapani (comuni di Trapani e Marsala), secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati l'11 agosto 1929, salvo alcune varianti indicate nel suddetto decreto di approvazione.

(3034)

**Costituzione del Consorzio di bonifica del bacino inferiore del fiume Alento, in provincia di Salerno.**

Con R. decreto 12 maggio 1930, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese al registro 4, foglio 279, è stato costituito il Consorzio di bonifica del bacino inferiore del fiume Alento, in provincia di Salerno, e sono stati nominati a membri della Deputazione provvisoria i signori Pinto comm. Franco, Pinto marchese Pasquale, Lista dott. Domenico, Pesce enologo Vincenzo, Severini avv. Giuseppe.

(3035)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Approvazione di nomine sindacali.**

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 9 giugno 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Antonino Stilo a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Messina.

Dott. Carmelo Lo Turco a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Messina.

Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

(3036)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E PROPAGANDA CORPORATIVA

(2ª *pubblicazione*).

**Domanda di svincolo della cauzione costituita dall'Istituto fondiario di assicurazioni e riassicurazioni, di Genova, a garanzia della massa degli assicurati italiani.**

La Società anonima « Istituto fondiario di assicurazioni e riassicurazioni », in liquidazione, con sede in Genova, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, a norma del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che, a norma della convenzione stipulata il 26 maggio 1927, con la Società anonima di assicurazioni generali « Danubio », con sede in Vienna e rappresentanza nel Regno in Roma, via delle Carrozze n. 3, tutte le polizze di assicurazioni dal predetto Istituto fondiario stipulate con gli assicurati italiani sono state volturate alla Società « Danubio »; che nessun reclamo è stato avanzato e che tutti gli impegni della Società sono stati estinti.

Si invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero - Divisione assicurazioni private - non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società interessata in Genova e per essa al liquidatore rag. Galdino Boccalatte, via Tomaso Reggio n. 10.

p. *Il Ministro*: CARNEVALI.

(3037)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.